

CXXXIII.

2ª TORNATA DI SABATO 30 GENNAIO 1926

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Congedi	5295	
Per l'accordo di Londra:		
PRESIDENTE.	5296	
Verifica di poteri:		
Convalidazione di elezioni	5296	
Disegni di legge (Seguito e fine della discussione):		
Stato degli ufficiali:		
GRECO, <i>relatore</i>	5296-308-12	
CAVALLERO, <i>sottosegretario di Stato</i>	5296-302-5303-304-305-307-12-13	
BONZANI, <i>sottosegretario di Stato</i>	5297-98-5305-308-12	
GALEAZZI	5303-304-305	
TUMEDI	5308	
PRESIDENTE	5308	
Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito:		
GRECO	5314	
BAISTROCCHI, <i>relatore</i>	5315-30	
GABBI	5315	
GALEAZZI	5325-26-31	
CAVALLERO, <i>sottosegretario di Stato</i>	5325-26-30	
BARBIERI	5329-30	
ARRIVABENE GIBERTO	5329	
SANSANELLI	5331	
Votazione segreta:		
Ordinamento del Regio esercito	5336	
Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito	5336	
Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica	5336	
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti	5336	
Nuove disposizioni sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato	5336	
		Disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza
		5336
		Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica
		5336
		Disegni di legge (Presentazione):
		MUSSOLINI: Istituzione di un'Opera nazionale per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù
		5335
		— Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 87, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia
		5335
		Relazioni (Presentazione):
		BONARDI: Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Rocca Massimo, per il reato di corruzione
		5335
		MAGGI: Domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Arrivabene Antonio, per omicidio colposo
		5335
		Lavori parlamentari:
		MANARESI
		5335
		MAFFI
		5335
		TERUZZI, <i>sottosegretario di Stato</i>
		5335

La seduta comincia alle 15.

MANARESI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata pomeridiana precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Biagi, di giorni 1; Gemelli, di 1; Foschini,

di 1; Pala, di 1; Biancardi, di 1; Gianturco, di 1; Spinelli Domenico, di 1; Bertacchi, di 1; Rossi Pier Benvenuto, di 1; Gentile, di 2; Carnazza Gabriello, di 1; Rossoni, di 2; Belloni Ernesto, di 1; Baiocchi, di 2; Capanni, di 1; Buronzo, di 2; Paolucci, di 2; Ungaro, di 1; Fragapane, di 2; Suvich, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli: Nunziante, di giorni 5; Visocchi, di 2; Morelli Giuseppe, di 15; Cucco, di 10; Vaccari, di 1; De Martino, di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Grassi Voces, di giorni 1; Carnazza Carlo, di 1; Majorana, di 5; Marchi Giovanni, di 1; Serena, di 1; Ceci, di 1; Bianchi Michele, di 2; Balbo, di 2; Rocco Alfredo, di 2.

(Sono concessi).

Per l'accordo di Londra.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che, dopo la conclusione dell'accordo di Londra, inviai a Sua Eccellenza il ministro delle finanze il seguente telegramma:

« In nome Camera deputati e mio porgo al forte negoziatore che con tanto accorgimento e con tanta dignità seppe risolvere felicemente nel nome d'Italia e del Duce la questione dei debiti di guerra con la Gran Bretagna, le più vive congratulazioni ».

Sua Eccellenza Volpi ha risposto col seguente telegramma:

« La promessa fatta dal Duce nello scorso giugno è stata dall'Italia virilmente e completamente tenuta, ed io non ne sono stato che il coscienzioso interprete. Ma certamente i due accordi di Washington e di Londra costituiscono la fine di un periodo della vita finanziaria statale d'Italia e lo inizio di un altro più felice ».

« Ringrazio Vostra Eccellenza e la Camera dei deputati ».

Verifica di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni nella tornata del 30 corrente ha verificato non essere contestabili le elezioni dei deputati sotto elencati e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla Legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni seguenti:

Fani Amedeo per la circoscrizione di Lazio-Umbria.

Pascale Luigi per la circoscrizione di Campania.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e salvo i casi di incompatibilità

preesistenti e non conosciuti sino a questo momento dichiarato convalidate queste elezioni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato degli ufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica.

Anche di questo disegno di legge rimangono da discutere gli articoli.

Gli emendamenti della Commissione sono stati concordati col Governo?

GRECO, *relatore*. Tutti concordati.

PRESIDENTE. Possiamo dunque dar lettura del testo della Commissione.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. D'accordo.

PRESIDENTE.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica si distinguono in:

- a) ufficiali in servizio permanente;
- b) ufficiali in congedo.

Gli ufficiali in congedo si suddividono alla loro volta in quattro categorie:

- 1ª) complemento;
- 2ª) ausiliaria;
- 3ª) congedo provvisorio;
- 4ª) riserva.

(È approvato).

Art. 2.

Il grado è dato con decreto Reale, ed è rappresentato dai rispettivi distintivi.

Il grado è indipendente dall'impiego.

L'esercizio della professione di ufficiale costituisce l'impiego.

Non sono concessi gradi onorari.

GRECO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO, *relatore*. L'articolo 2 dice che non sono concessi gradi onorari.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'aeronautica aveva pregato che fossero conservati *ad personam* i gradi onorari già concessi. La Commissione non ha nessuna difficoltà ad inserire nel testo questa formula:

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Chiedo di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Questa aggiunta però dovrebbe introdursi nelle disposizioni transitorie, non in quelle di carattere permanente. Quindi questo emendamento che i gradi onorari fino ad ora concessi sono conservati *ad personam*, andrebbe all'articolo 93 delle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Sta bene. Intanto, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Art. 3.

Salvo i casi ammessi per legge, o di speciale autorizzazione Sovrana, non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto il 39 anno di età.

L'ufficiale, provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, non può dimettersi dal grado finchè conservi l'attitudine al servizio di riserva o non abbia raggiunto il limite d'età stabilito per detto servizio.

(È approvato).

TITOLO II.

DEL GRADO.

CAPO I.

Nomina ad ufficiale.

Art. 4.

Per la nomina ad ufficiale occorre, oltre al possesso dei requisiti fisici, morali ed intellettuali prescritti da apposite disposizioni:

- a) essere cittadino italiano;
- b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato i limiti stabiliti dalle disposizioni anzidette.

(È approvato).

CAPO II.

DELL'ANZIANITÀ DI GRADO.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 5.

L'anzianità è assoluta e relativa.

L'anzianità assoluta consiste nella durata della permanenza nel grado, salvo le modificazioni apportate ai termini di legge.

L'anzianità relativa consiste nell'ordine di precedenza gerarchica dell'ufficiale nei ruoli del grado, e ne determina il posto tra i colleghi.

(È approvato).

SEZIONE II. — *Computo dell'anzianità.*

Art. 6.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

(È approvato).

Art. 7.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, senza promozione, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi tassativamente preveduti e diversamente regolati dalla legge.

(È approvato).

Art. 8.

A parità di data di nomina l'anzianità è determinata dalla graduatoria derivante dalla classificazione ottenuta alla uscita dal corso di reclutamento.

A parità di classificazione, l'anzianità è determinata dalla età. A parità anche di età è determinata dalla diversità del grado precedentemente rivestito: ed a parità anche di questo, dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso.

(È approvato).

Art. 9.

Per determinare l'ordine di precedenza, a tutti gli effetti, tra ufficiali di ruoli diversi e di pari anzianità di grado, si applica la norma di cui al precedente articolo.

A parità di età, si raffrontano le anzianità successivamente nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

In tal grado, però, l'ufficiale che ha goduto di avanzamenti speciali deve essere considerato come avente la stessa anzianità assoluta già posseduta nel grado medesimo dall'ufficiale dello stesso ruolo cui trovasi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subito deduzioni di anzianità.

(È approvato).

L'articolo 10 del testo governativo, su proposta della Commissione è stato soppresso.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Io vorrei aggiungere un articolo 10, così concepito:

« Per gli ufficiali della Regia Aeronautica l'anzianità relativa, a parità di data di nomina, è determinata con le norme vigenti per il reclutamento dei detti ufficiali. »

Questa disposizione trova la sua ragione di essere nel fatto che i ruoli dell'arma di aeronautica sono costituiti in modo speciale, fondendo in unico ruolo provenienze diversissime.

I ruoli del commissariato dell'aeronautica sono stati fatti per concorso e vi sono ufficiali provenienti da ruoli militari e da ruoli civili assumendo gradi da tenente colonnello a tenente. Non è quindi possibile applicare nel caso dell'aeronautica le disposizioni degli articoli precedenti.

Chiedo perciò che per la aeronautica l'anzianità relativa, a parità di nomina, sia determinata con le norme vigenti per i detti ufficiali.

GRECO, *relatore*. La Commissione non si oppone.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato all'aeronautica, propone di sostituire all'articolo 10 (soppresso) un altro articolo così concepito:

« Per gli ufficiali della Regia Aeronautica l'anzianità relativa, a parità di data di nomina, è determinata con le norme vigenti per il reclutamento dei detti ufficiali ».

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

Art. 11.

È computato nell'anzianità il tempo passato in disponibilità ed in aspettativa tranne, per l'aspettativa per motivi privati, le deduzioni prescritte dall'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 12.

L'ufficiale perde nel ruolo organico un numero di posti commisurato al tempo in cui sia stato:

1º) detenuto per condanna o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;

2º) detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della libertà personale;

3º) sospeso dall'impiego;

4º) in aspettativa per motivi privati.

La misura e le modalità della deduzione sono stabilite dal regolamento.

(È approvato).

SEZIONE III. — Ruoli d'anzianità.

Art. 13.

Gli ufficiali sono iscritti per grado in singoli ruoli di anzianità per categoria secondo le disposizioni degli ordinamenti militari.

(È approvato).

Art. 14.

Non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi tassativamente specificati dalla legge per reclutamento o per cambio di categoria.

I trasferimenti di ruolo, senza promozione, sono fatti con decreto ministeriale.

(È approvato).

CAPO III.

Disposizioni speciali pei Carabinieri Reali.

SEZIONE I. — Computo dell'anzianità.

Art. 15.

I tenenti dei Carabinieri Reali provenienti da altre armi assumono l'anzianità determinata dalla data di trasferimento nella nuova arma.

I tenenti dei Carabinieri Reali ritrasferiti nell'arma di provenienza riprendono l'anzianità originaria.

(È approvato).

Art. 16.

L'anzianità relativa dei tenenti dei Carabinieri Reali trasferiti nell'arma con la stessa data è determinata dall'anzianità che avevano nell'arma di provenienza ed, a parità di essa, nei modi stabiliti dall'articolo 9.

(È approvato).

SEZIONE II.

Ritrasferimento nell'arma di provenienza.

Art. 17.

Entro due anni dal trasferimento nell'arma, non compreso in questo termine il tempo eventualmente passato in aspettativa

i tenenti dei carabinieri Reali provenienti dalle altre armi possono essere ritrasferiti nell'arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto.

Nel detto termine di tempo non s'intende compreso il servizio prestato nello squadrone carabinieri guardie del Re.

(È approvato).

TITOLO III. DELL'IMPIEGO.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 18.

Soltanto l'ufficiale in servizio permanente è provvisto d'impiego.

L'impiego non può cessare nè essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Con l'impiego non è compatibile l'esercizio di nessun'altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

(È approvato).

Art. 19.

Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente, in rapporto all'impiego sono:

- a) il servizio effettivo;
- b) la disponibilità;
- c) l'aspettativa;
- d) la sospensione dall'impiego.

(È approvato).

CAPO II.

Del servizio effettivo.

Art. 20.

L'ufficiale in servizio effettivo può essere:

- a) nei quadri organici;
- b) fuori quadro per incarichi speciali o missioni.

(È approvato).

CAPO III.

Della disponibilità.

Art. 21.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale esonerato d'autorità dal servizio effettivo a tempo indeterminato, con possibi-

lità di richiamo, ed è propria degli ufficiali generali e dei colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio del Regio Esercito e degli ufficiali di grado e di carica corrispondente della Regia marina e della Regia aeronautica.

(È approvato).

Art. 22.

Il collocamento in disponibilità e il richiamo in servizio effettivo hanno luogo con decreto Reale, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri.

(È approvato).

CAPO IV.

Dell'aspettativa.

Art. 23.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

- a) riduzione dei quadri;
- b) prigionia di guerra;
- c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
- e) motivi privati.

È disposta a domanda o d'autorità per le cause a), c), d); di diritto per la causa b); soltanto a domanda per la causa e).

Le cause indicate alle lettere c) e d) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella della lettera e) deve essere giustificata dall'ufficiale.

(È approvato).

Art. 24.

Verificandosi una riduzione di quadri, sono collocati in aspettativa per ciascun grado, gli ufficiali che eccedono i rispettivi quadri ed a preferenza quelli che ne facciano domanda.

Gli ufficiali iscritti sul quadro d'avanzamento non potranno esservi collocati che a domanda.

(È approvato).

Art. 25.

Nei collocamenti d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuan-

do, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

(È approvato).

Art. 26.

L'accettazione della domanda d'aspettativa per motivi privati è subordinata alle esigenze del servizio, a giudizio insindacabile del ministro.

(È approvato).

Art. 27.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè complessivamente non si ecceda il limite di tre anni.

(È approvato).

Art. 28.

L'aspettativa decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di collocamento, quando non sia altrimenti stabilito dal decreto stesso.

(È approvato).

Art. 29.

L'aspettativa non può durare più di tre anni tranne che per prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

La durata dell'aspettativa per motivi privati, non può essere inferiore a quattro mesi e sarà indicata nel relativo decreto.

(È approvato).

Art. 30.

Per il richiamo in servizio effettivo gli ufficiali in aspettativa hanno diritto a due terzi dei posti, che si rendano vacanti nei rispettivi quadri e gradi in ordine:

a) di decorrenza dell'aspettativa o di ritorno dalla prigionia di guerra, e, a parità di data, di anzianità: gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e per prigionia di guerra;

b) di ricupero dell'idoneità incondizionata al servizio: gli ufficiali in aspettativa per infermità, con precedenza, a parità di data, per chi era affetto da infermità provenienti da cause di servizio;

c) di scadenza dell'aspettativa: gli ufficiali in aspettativa per motivi privati, e d'anzianità, parità di data.

(È approvato).

Art. 31.

Gli ufficiali, ai quali per ragione d'anzianità spetti l'iscrizione nel quadro d'avanzamento, debbono, se idonei al servizio e salva ad essi la facoltà di rinunciare all'avanzamento, essere richiamati immediatamente in servizio effettivo; e ove manchino i posti, altri ufficiali del quadro e grado rispettivo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

(È approvato).

Art. 32.

Trascorso il termine massimo d'aspettativa l'ufficiale dev'essere immediatamente richiamato in servizio effettivo; e, ove manchi il posto, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente ad accertamenti sanitari e l'ufficiale non idoneo viene collocato a riposo o in riforma o dispensato dal servizio, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine massimo, in relazione alla durata dei suoi servizi e in conformità alle leggi.

(È approvato).

Art. 33.

Nel caso di mobilitazione o di altre eventualità non ordinarie, gli ufficiali in aspettativa possono essere richiamati immediatamente in servizio.

(È approvato).

Art. 34.

L'ufficiale, che già sia stato in aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

(È approvato).

Art. 35.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono fatti con decreto ministeriale.

(È approvato).

CAPO V.

Cessazione dal servizio permanente.

Art. 36.

Ai marescialli d'Italia, ai Grandi ammiragli, ai generali d'esercito ed agli ammiragli non viene applicato alcun limite di età.

Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di età indicato nelle seguenti tabelle, vengono esonerati dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneità.

REGIO ESERCITO.

GRADO	S. M. Generale Reali carabinieri Fanteria Cavalleria Artiglieria Genio	Ruolo tecnico, artiglieria, corpo sanitario (e farmacisti) commissariato (e sussistenza) amministraz. veterinari
Generale di armata	68	—
Generale di corpo di armata	66	—
Generale di divisione e Generale di divisione Comandante in 2ª dei carabinieri Reali (a)	64	—
Tenente generale di artiglieria, medico e commissario	—	66
Generale di brigata e Generale di brigata Comandante di gruppo dei carabinieri Reali	62	—
Maggiore generale di artiglieria, medico e commissario	—	63
Colonnello	58	62
Tenente colonnello	56	58
Maggiore	53	56
Capitano	50	53
Tenente	48	50

(a) Per i generali di divisione che ricoprono le cariche di ispettore del genio, di direttore generale del genio presso il Ministero della guerra, o di membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il limite di età - fino a che conservino le dette cariche - è elevato ad anni 65.

Per il colonnello farmacista il limite di età è di anni 60.

I sottotenenti maestri direttori di banda e i sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collo-

cati a riposo, gli uni al compimento del 60° anno di età e gli altri del 55° salva a questi ultimi la facoltà di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri civili qualora sianvi posti disponibili.

REGIA MARINA.

Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore generale e Ufficiali per la direzione macchine.

Vice ammiraglio d'armata, vice ammiraglio di squadra e tenente generale ispettore per la direzione macchine	65
Contrammiraglio di divisione e contrammiraglio; generale vice ispettore e generale per la direzione macchine	60
Capitano vascello e colonnello per la direzione macchine	55
Capitano fregata e tenente colonnello per la direzione macchine	52
Capitano di corvetta e maggiore per la direzione macchine	50
Ufficiali inferiori	45

Genio navale, medici e commissari.

Tenente generale ispettore, generale vice ispettore e generale del Genio navale; generale capo e generale medico; generale capo e generale commissario	65
Colonnello	60
Tenente colonnello	55
Maggiore	52
Ufficiali inferiori	50

Capitanerie di porto.

Generale capo e generale	67
Colonnello	62
Tenente colonnello	57
Maggiore	54
Ufficiali inferiori	52

Ufficiali farmacisti.

Tenente colonnello	58
Maggiore	56
Ufficiali inferiori	53

Ufficiali C. R. E.

Capitano	} 58
Tenente	
Sottotenente	

REGIA AERONAUTICA.

GRADI	Arma aeronautica	Genio aeronautico	Commissariato aeronautico	Motoristi, montatori, armieri, artefici, radioelettricisti, ra- dioaerologisti, foto- grafi, automobilisti, assistenti del genio aeronautico, di am- ministrazione, sta- zionari
Generale di squadra aerea e corrispon- denti	55	—	—	—
Generale di Divi- sione aerea e cor- rispondenti	54	58	—	—
Generale di brigata aerea e corrispon- denti	53	58	65	—
Colonnelli	51	55	58	—
Tenenti colonnelli .	48	53	54	—
Maggiori	46	48	52	—
Capitani	43	45	48	58
Tenenti	40	45	48	58
Sottotenenti,				

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. In fondo alla tabella relativa al Regio Esercito, vi è una nota, che il Governo propone di sopprimere.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa proposta?

BARBIERI, *della Commissione*. La Commissione è concorde, non solo, ma desidera rilevare che aveva già fatto voto in questo senso al Governo, il quale aveva accettato, perchè questa legge si propone di eliminare tutti i personalismi, tutte le particolarità, in quanto tende a tutelare e a salvaguardare gli interessi generali dello Stato.

PRESIDENTE. Allora la nota rimane soppressa.

Pongo a partito l'articolo 36 così emendato.

(È approvato).

Art. 37.

Agli ufficiali iscritti nei quadri d'avanzamento, iquali, in ordine d'iscrizione nei medesimi vengono investiti, con decreto Reale delle funzioni del grado superiore, e a quelli a cui spetti la promozione a posti

già vacanti, si applica li limite di età prescritto pel grado superiore.

(È approvato).

Art. 38.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è collocato a riposo. Qualora non abbia raggiunto il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, è collocato, in attesa di raggiungere tale limite, in congedo provvisorio.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado che non conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione sarà dispensato dal servizio permanente e gli verrà corrisposta una indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

In ogni caso l'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è tolto dai ruoli entro un mese dalla data del giudizio che lo riguarda e considerato temporaneamente trattenuto in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza spettantegli in un biennio.

Se sarà giudicato idoneo agli uffici della riserva, sarà iscritto nei relativi ruoli; altrimenti conserverà soltanto il grado con la relativa uniforme.

(È approvato).

Art. 39.

L'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento è collocato in ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di età e di servizio) e trattenuto in tale posizione fino a che abbia raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il proprio grado, sempre però per non più di otto anni.

All'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento che non conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 37.

In ambedue i casi all'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento sarà fatto il trattamento previsto dal 3° comma del citato articolo.

Le disposizioni del presente articolo sono estese, a domanda, all'ufficiale, dal grado di capitano o di tenente di vascello in poi, che si trovi compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione nel quadro di avanzamento, salvo il caso in cui la domanda sia determinata da temporanea infermità.

(È approvato).

Art. 40.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere di autorità al collocamento in ausiliaria degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo secondo le leggi vigenti.

L'attuazione di questo provvedimento è subordinata alle seguenti condizioni:

a) alla deliberazione del Consiglio dei ministri, se si tratti di generali di armata o di Corpo di armata o di gradi corrispondenti nella Regia marina o nella Regia aeronautica;

b) al parere favorevole delle competenti Commissioni od autorità previste dalle vigenti leggi per l'accertamento della idoneità all'avanzamento, se si tratti di ufficiali di qualunque altro grado, arma o corpo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica.

(È approvato).

Art. 41.

L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza sovrano assenso o unione matrimoniale con il solo rito religioso, è dispensato dal servizio permanente.

(È approvato).

Art. 42.

L'ufficiale può essere dispensato dal servizio permanente anche a domanda. La dispensa può essere negata per motivi penali o disciplinari, o ritardata per gravi motivi di servizio.

(È approvato).

Art. 43.

Il collocamento in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo o in riforma, e la dispensa dal servizio permanente sono attuati con decreto Reale, nel quale è indicata la causa del provvedimento.

(È approvato).

TITOLO IV.

OBBLIGHI DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

Art. 44.

L'ufficiale esonerato o dispensato dal servizio permanente, il quale sia ancora vincolato da obblighi di servizio militare o sia provvisto di pensione vitalizia per ser-

vizio militare, viene iscritto con il suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali in congedo che, ai termini di legge, gli compete a seconda dell'età e dell'idoneità.

Può esservi iscritto, a domanda, anche l'ufficiale esonerato o dispensato dal servizio permanente che, pur non avendo più obblighi di servizio militare, abbia ancora l'idoneità necessaria e non abbia raggiunto il limite di età stabilito dall'articolo 53.

GALEAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEAZZI. Propongo un piccolo emendamento al secondo comma, e cioè, che in luogo di « può esservi iscritto a domanda » sia detto « vi è iscritto anche l'ufficiale, ecc. ».

Sembra a me che ciò sia moralmente più giusto. L'essere divenuto ufficiale significa appartenere a classi elevate, per cui quindi i doveri verso la Patria debbono avere una maggiore estensione in confronto alle classi umili. Nell'estensione del suo dovere militare è sommamente ingiusto che l'ufficiale possa approfittare dei limiti di età di dispensa dal servizio concessi al soldato. Che egli cessi dal servizio permanente, va bene, ma sia iscritto in un ruolo che consenta di poterne eventualmente sempre usufruire. I servizi che gli individui debbono alla collettività, ossia al Paese, debbono essere direttamente proporzionali all'elevatezza della classe sociale cui si appartiene, al grado di cultura, che si possiede, al costo infine con cui l'individuo grava o è gravato sul bilancio della Nazione.

Il mio emendamento vuole che nei ruoli in congedo sia iscritto anche l'ufficiale esonerato o dispensato dal servizio, e questo affinché egli non possa sottrarsi legalmente all'appello il giorno che la Patria batterà la sua Diana. Tutti sappiamo quali lunghi procedimenti richiese la guerra passata, per andare a ripescare uomini a cui disposizioni proprie di altri tempi avevano dato modo di sottrarsi lungamente al loro dovere!

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

CAVALLERO, sottosegretario di Stato per la guerra. Sono dolente di non poter accettare questo emendamento perchè tra l'altro questa disposizione sarebbe in contrasto con la legge che stabilisce gli obblighi militari dei cittadini, legge per cui quando uno ha raggiunto un determinato limite di età non è più obbligato al servizio. Noi non possiamo variare qui con una legge dello Stato quello che con altra legge è stabilito, perchè

verremmo a costituire una limitazione alla libertà personale. Per conseguenza credo che non si possa accettare questo emendamento.

GALEAZZI. Mi duole che io non possa fare altro che un auspicio: — che venga una legge che ripari quello che il sottosegretario di Stato dice ingiustizia, legge che prescriva che i doveri dei cittadini sono direttamente proporzionali alla elevatezza della classe cui essi appartengono, e li valuti ad anni!

PRESIDENTE. Come augurio può essere ammesso! (*Si ride*).

Pongo a partito l'articolo 44.

(*È approvato*).

Art. 45.

Rispetto agli obblighi di servizio, l'ufficiale in congedo può trovarsi:

- a) in servizio temporaneo;
- b) in congedo temporaneo;
- c) in congedo assoluto.

(*È approvato*).

Art. 46.

L'ufficiale dell'ausiliaria è costantemente a disposizione del Governo, per essere all'occorrenza, a seconda della sua attitudine, chiamato a prestare servizi per i quali non siano negli ordinamenti militari stabiliti appositi personali, o altri servizi specificati dai regolamenti.

(*È approvato*).

Art. 47.

Gli ufficiali in ausiliaria e quelli di riserva cessano di appartenervi, conservando il grado con la relativa uniforme,

- a) 78 anni, se generali di armata e di corpo di armata;
- a) 77 anni, se generali di divisione e tenenti generali;
- a) 75 anni, se generali di brigata e maggiori generali;
- a) 68 anni, se colonnelli;
- a) 66 anni, se tenenti colonnelli;
- a) 65 anni, se maggiori;
- a) 62 anni, se capitani;
- a) 60 anni, se subalterni

e gradi corrispondenti nella Regia marina e nella Regia aeronautica.

GALEAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEAZZI. Nella legislazione attuale gli ufficiali, quando cessano di appartenere alla riserva, cessano anche di essere iscritti in qualsiasi ruolo, e l'onorevole sottosegretario

di Stato sa quanto questo sia di dolore a chi ha servito il Paese con fedeltà, con onore e con passione. Capisco che condizioni di età e di salute possano mettere gli individui nella assoluta impossibilità di servire il Paese, ma questo non può misconoscere chi gli ha donato la vita o la salute. Ed è anche di alto significato morale mantenere almeno dei vincoli ideali con gente, che ha fatto sempre il suo dovere verso la Patria. Pregherei pertanto l'onorevole sottosegretario di Stato di accettare questa volta una mia preghiera: istituire cioè uno speciale ruolo a cui possano essere iscritti coloro che abbiano superati i limiti di età per la riserva, per modo che, comparando il loro nome nell'annuario, possano avere la soddisfazione di non avere tutto troncato con la famiglia militare, che Ella sa, onorevole sottosegretario, quanto si ama!

PRESIDENTE. Quale è il pensiero del Governo su questa proposta?

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Ministero della guerra è completamente penetrato del nobile spirito che informa la proposta dell'onorevole Galeazzi. Come già dissi all'onorevole Galeazzi, faremo in modo che l'annuario contenga l'anno venturo, come quello della marina, l'indicazione degli ufficiali che non fanno più parte dei ruoli, purchè ne facciano domanda. È questo un grosso lavoro, ma lo faremo volentieri.

GALEAZZI. Ringrazio il Governo a nome di una benemerita categoria.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 47.

(*È approvato*).

Art. 48.

L'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare il servizio di prima nomina di durata tale che aggiunto a quello comunque passato alle armi non superi in massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita, ed alle chiamate per speciali esigenze in altre circostanze.

(*È approvato*).

Art. 49.

L'ufficiale di complemento può essere richiamato in servizio, col suo consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo; e, a sua domanda, anche senza assegni.

(*È approvato*).

Art. 50.

Le chiamate collettive in servizio con la classe di nascita ed il rispettivo ricollocamento in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale non nominativa; negli altri casi con decreto nominativo.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. All'ultima riga dell'articolo 49, dove dice « negli altri casi con decreto nominativo » desidererei fosse aggiunto « ministeriale », cioè « con decreto ministeriale nominativo ».

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione ?

GRECO, *relatore*. La Commissione consente.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 50 con questo emendamento.

(È approvato).

Art. 51.

Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e passano in congedo assoluto, conservando il grado con la relativa uniforme:

Gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:

- a 58 anni di età se ufficiali superiori;
- a 52 anni di età se capitani;
- a 50 anni di età se subalterni.

Gli ufficiali di complemento della Regia aeronautica sono prosciolti da qualsiasi obbligo militare quando abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per il rispettivo grado o corpo nell'articolo 36 per la cessazione dal servizio effettivo. Essi potranno, su domanda, essere iscritti sui quadri onorari.

Cessando dal far parte della suddetta categoria, per limite di età o per motivi di idoneità fisica, gli ufficiali possono a loro domanda essere iscritti col grado rispettivo nella riserva.

GRECO, *relatore*. Bisogna cancellare quadri onorari.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. È stato accettato.

GRECO, *relatore*. Ma *ad personam*.

GALEAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEAZZI. Trovo che non è bene che gli ufficiali di complemento della Regia aeronautica siano prosciolti da ogni obbligo

militare quando raggiungono il limite di età dell'articolo 35. Questi limiti di età sono bassi!

Si capisce che lo siano nei riguardi dello speciale servizio aviatorio. Ma le età contemplate da quell'articolo sono età di assai utile usufruimento a pro' della Patria!

Quindi proporrei all'onorevole sottosegretario per l'aeronautica di accettare questo emendamento: « Gli ufficiali di complemento della Regia aeronautica, quando abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per il rispettivo grado e corpo nell'articolo 35 per la cessazione dal servizio effettivo, vengono iscritti nella Riserva aeronautica per essere in guerra usufruiti in quelle mansioni per cui saranno giudicati idonei. Ai limiti di età di cui all'articolo 46, cessando da ogni servizio, passano negli speciali quadri analoghi a quelli del Regio esercito e a quelli della Regia marina ».

Con tale emendamento intendo affermare il principio che nessuna istituzione può dispensare un individuo dal servire la Patria fino a che questo possa possedere ancora qualche idoneità.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Il limite di età più basso degli ufficiali di complemento della Regia aeronautica è già superiore a quello stabilito dalla legge normale di reclutamento per il proscioglimento di ogni ufficiale di complemento da ogni servizio. Sicchè non posso accedere alla domanda dell'onorevole Galeazzi per le stesse ragioni dette un momento fa dall'onorevole Cavallero.

Riguardo ai quadri onorari, mi conformo a quanto sarà fatto per il Regio esercito e la Regia Marina.

GRECO, *relatore*. La Commissione si associa al parere del Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Galeazzi insiste ?

GALEAZZI. Cosa vuole che insista ? Il mio emendamento toccherà certo qualche legge che non si può toccare. L'ha detto prima Sua Eccellenza Cavallero ! Insisto nell'affermare che nessuna istituzione può dispensare l'individuo dal servire la patria, quando è ancora idoneo.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni metto a partito l'articolo 51.

(È approvato).

Art. 52.

Gli ufficiali di riserva, in tempo di pace, non hanno obbligo di servizio.

(È approvato).

Art. 53.

Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e passano in congedo assoluto dopo aver compiuto i limiti di età stabiliti dal precedente articolo 47.

(È approvato).

Art. 54.

L'ufficiale che, prima di aver raggiunto il limite di età stabilito dagli articoli 51 e 53 sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare passa in congedo assoluto.

(È approvato).

Art. 55.

L'ufficiale in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

(È approvato).

Art. 56.

L'ufficiale in congedo è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado ed alle norme disciplinari all'uopo stabilite dagli appositi regolamenti.

(È approvato).

TITOLO V.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

Art. 57.

Qualunque militare può essere nominato sottotenente per merito di guerra, purchè abbia compiuto il 18° anno d'età.

(È approvato).

Art. 58.

Tutti gli ufficiali in congedo sono costantemente a disposizione del Governo per essere chiamati in servizio.

(È approvato).

Art. 59.

Gli ufficiali di complemento concorrono, con quelli in servizio attivo permanente, a disimpegnare qualsiasi servizio militare.

(È approvato).

Art. 60.

Gli ufficiali di riserva non possono essere assegnati a corpi mobilitati che previo loro consenso.

(È approvato).

Art. 61.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 36, 37, 47, 51, 53 della presente legge.

(È approvato).

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI SPECIALI PEI CARABINIERI REALI
RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

Art. 62.

I sottotenenti di complemento dei carabinieri Reali possono essere tratti anche dai sottufficiali non congedati dell'arma stessa che soddisfino alle condizioni di idoneità da determinarsi dal ministro.

(È approvato).

Art. 63.

I subalterni di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio, esclusi quelli provenienti dai sottufficiali congedati, possono essere trasferiti, col loro grado ed anzianità, nel ruolo degli ufficiali di complemento dei carabinieri Reali, qualora ne abbiano ottenuta la designazione fin dal tempo di pace in base a norme da determinarsi dal ministro.

(È approvato).

TITOLO VI.

DISCIPLINA.

CAPO I.

Della sospensione dall'impiego.

Art. 64.

La sospensione dall'impiego è di carattere penale e disciplinare o precauzionale.

(È approvato).

Art. 65.

Fuori dei casi previsti dell'articolo 71 e salvo le disposizioni delle leggi penali militari, le condanne alla reclusione, alla detenzione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dall'impiego.

(È approvato).

Art. 66.

Quando ad un ufficiale siano addebitati fatti per i quali debba essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare, e la gravità di essi lo consigli, egli può essere senz'altro sospeso dall'impiego a tempo indeterminato.

Tale provvedimento dovrà essere adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda la esistenza del fatto imputato, o, pure ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.

Quando però dal procedimento penale emergano fatti o circostanze che lo rendano passibile di punizione, l'ufficiale dovrà essere sottoposto a provvedimenti disciplinari.

La stessa norma vale anche nel caso di assoluzione o di non luogo a procedere per difetto o desistenza di istanza privata.

(È approvato).

Art. 67.

Nel caso di sospensione precauzionale di cui al primo comma dell'articolo 66 il procedimento disciplinare dovrà essere iniziato non oltre sei mesi dalla sospensione.

Ove però tale procedimento non possa avere inizio entro detto termine l'ufficiale potrà essere confermato nella sospensione.

(È approvato).

Art. 68.

La durata della sospensione disciplinare non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici e sarà indicata nel decreto con cui viene inflitta.

(È approvato).

Art. 69.

La sospensione dall'impiego è inflitta con decreto Reale.

(È approvato).

Art. 70.

Qualora alla scadenza della sospensione il posto dell'ufficiale sia occupato, questi viene collocato in aspettativa per riduzione di quadri in attesa del primo posto che si renda vacante.

(È approvato).

CAPO II.

Della perdita del grado.

Art. 71.

Il grado si perde per una delle cause seguenti:

a) dimissioni volontarie nei casi ammessi dalla legge;

b) revoca della nomina:

1°) per interdizione civile;

2°) per irreperibilità;

3°) per posizione sociale incompatibile con lo stato ufficiale;

c) cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con qualsivoglia grado nei ruoli del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

d) perdita della cittadinanza;

e) rimozioni per fatti politici contrari al giuramento o per motivi disciplinari, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina;

f) condanna:

1°) alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale per un reato preveduto nella legge penale militare;

2°) ad una pena restrittiva della libertà personale per più di tre anni, eccettuato il caso previsto dagli articoli 239 e 242 del Codice penale comune;

3°) per delitti preveduti negli articoli 168, 335, 345, 346, 402, 453, 404, 415 e 418 del Codice penale comune e negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio;

4°) ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta per sanzione di legge o per disposizione del giudice la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Governo propone che al comma B, invece di « revoca della nomina », si dica: « dimissioni di autorità », che corrisponde a quello che si è detto precedentemente.

GRECO, *relatore*. La Commissione è di accordo.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 71 con la modificazione proposta dal Governo.

(È approvato).

Art. 72.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente si osservano le norme seguenti:

a) nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ma se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte d'assise o da un giudice militare, si verifica tre mesi dopo l'affissione della sentenza.

La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado quando, in seguito a domanda del ministro competente il magistrato competente abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale che, per le disposizioni della legge italiana, imporrebbe la perdita del grado;

b) la perdita del grado si effettua con decreto Reale.

(È approvato).

CAPO III.

Del Consiglio di disciplina.

SEZIONE I. — Disposizioni generali.

Art. 73.

L'ufficiale, responsabile di atti reputati incompatibili con il grado, potrà essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiarerà se, a suo avviso, egli sia ancora meritevole di conservare il grado.

(È approvato).

Art. 74.

L'ufficiale non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se: a) non gli siano stati prima comunicati personalmente o per il tramite della autorità militare che lo ha in forza, gli addebiti mossigli e non sia stato invitato a prender visione degli atti relativi; b) non abbia presentato le sue giustificazioni nei termini fissatigli.

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'aeronautica.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Il comma b) di quest'articolo così come è stampato, tradisce evidentemente il pensiero, in quanto in tal modo può significare che l'ufficiale non può essere sottoposto al Consiglio di disciplina se non abbia presentato le sue giustificazioni nei termini fissati. Ciò che darebbe modo all'ufficiale di sfuggire al Consiglio di disciplina, non presentando le giustificazioni nei termini voluti. Bisognerebbe modificare dicendo: « e se non sia stato invitato a inviare le sue giustificazioni ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GRECO, *relatore*. Questo articolo è integrale, e il comma B è in funzione del comma A. Tutto l'articolo si riferisce ad una accusa e ad una difesa. È evidente che l'ufficiale non può presentare le sue giustificazioni se non gli sono state prima contestate le imputazioni. Credo quindi che l'articolo possa essere lasciato così come è.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. A me pare che la dizione attuale dell'articolo si presti alla errata interpretazione che ho accennato, poichè il presentare le giustificazioni nei termini fissati, appare condizione indispensabile perchè l'ufficiale sia sottoposto al Consiglio di disciplina.

GRECO, *relatore*. È chiaro che all'ufficiale deve essere contestata l'imputazione; quindi la formula sarebbe: che ha ricevuto l'imputazione e rinunci a dare le sue giustificazioni.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Io propongo che si dica: « e se non sia stato invitato a presentare le sue giustificazioni entro il termine fissato ».

TUMEDEI. Basterebbe dire: non abbia presentato le sue giustificazioni nel termine fissato.

PRESIDENTE. Ma è la stessa cosa!

TUMEDEI. Mi permetta, onorevole Presidente. Quando si prescrive un certo termine, la conseguenza è che la mancata presentazione delle giustificazioni dentro il termine equivale a rinuncia, e autorizza il Consiglio di disciplina a procedere; mentre se non vi fosse il termine, basterebbe non presentare le giustificazioni per impedire il giudizio del Consiglio di disciplina.

PRESIDENTE. In ogni modo la dizione di questo articolo corrisponde a quella che è nella legge generale sullo stato giuridico degli impiegati. Si contesta la colpa e si prescrive un termine per discoltarsi. Dopo compiute queste contestazioni formali, vi è il Consiglio di disciplina. Ora tutto ciò che è

nella legge si può chiarire col regolamento; è, quindi, questione di forma che il regolamento chiarirà.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 74.

(È approvato).

Art. 75.

La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina spetta normalmente al comandante del Corpo d'Armata, all'Alto Comandante marittimo navale, al Comandante di zona aerea territoriale.

Se trattisi di ufficiali generali o ammiragli, o di più ufficiali corresponsabili e dipendenti da Comandi diversi, o se gli addebiti siano di carattere politico, e, infine, nei casi previsti dall'articolo seguente, la decisione è riservata al ministro.

(È approvato).

Art. 76.

Nei casi di corresponsabilità di ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica viene ordinato un unico Consiglio dal ministro della guerra o della marina, o dell'aeronautica, a seconda che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali responsabili appartenga all'esercito o alla marina o all'aeronautica.

(È approvato).

Art. 77.

Il Consiglio di disciplina è formato e convocato dal ministro competente per gli ufficiali generali ed ammiragli; dal competente Comandante di Corpo d'armata o Alto Comandante marittimo o navale o Comandante di zona aerea territoriale in ogni altro caso.

(È approvato).

Ordinamento.

Art. 78.

Il Consiglio di disciplina è formato in relazione al grado dell'ufficiale che vi è sottoposto e si compone dei cinque ufficiali in servizio effettivo, più anziani, dipendenti dai Comandi di cui al precedente articolo ed aventi i gradi indicati in apposite tabelle, che saranno annesse al regolamento.

Nel caso che nell'ambito di uno stesso Comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ad ufficiali di uno o, se occorra, di più Comandi vicini.

A parità di anzianità assoluta fra ufficiali di arma diversa i componenti vengono designati secondo l'ordine di precedenza delle varie armi e dei vari corpi stabilito dalle leggi d'ordinamento.

Il presidente e almeno due membri debbono essere d'arma o corpo combattente.

L'ufficiale che abbia fatto parte di un Consiglio di disciplina non può essere nuovamente designato per tale incarico se non sono trascorsi almeno tre mesi.

Il Consiglio di disciplina per ufficiali generali o ammiragli si compone dei generali o ammiragli più anziani del grado prescritto dalle tabelle, osservate le norme di cui ai precedenti commi.

(È approvato).

Art. 79.

Qualora non sia possibile formare il Consiglio per ufficiali generali o ammiragli, nel modo prescritto dall'articolo precedente, esso potrà essere composto di generali od ammiragli di un unico grado, superiori, almeno in anzianità, all'ufficiale per il quale il Consiglio è ordinato.

In mancanza di generali od ammiragli, si ricorrerà ad ammiragli o generali del grado di anzianità prescritta.

(È approvato).

Art. 80.

Qualora tenuto anche conto dei casi di esenzione e di esclusione di cui all'articolo 83 non siavi un ufficiale di pari grado più anziano di quello sottoposto a Consiglio, viene designato a far parte del Consiglio di disciplina l'ufficiale meno anziano del grado immediatamente superiore.

(È approvato).

Art. 81.

Se il Consiglio riguardi più ufficiali appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, oppure a corpi d'armata, alti comandi marittimi o navali o zone aeree territoriali diverse, esso viene formato in relazione al più elevato in grado o in anzianità.

(È approvato).

Art. 82.

Nei casi previsti dall'articolo 76 ciascuna delle autorità interessate designa il gruppo di ufficiali che dovrebbero formare il Consiglio di disciplina, tenendo conto delle norme di cui al precedente articolo.

Il Consiglio definitivo viene quindi composto nel modo seguente:

a) se i gruppi sono due, il presidente ed il meno elevato in grado dei membri sono tratti da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e gli altri tre sono tratti dal secondo gruppo;

b) se i gruppi son tre il membro meno elevato in grado è dato da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, il presidente è sorteggiato fra i due ufficiali più anziani degli altri due gruppi, e gli altri membri son tolti uno dal gruppo cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e gli altri due da quello che non ha dato il presidente.

(È approvato).

Art. 83.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che siano ministri o sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di Stato Maggiore Generale, e il Sottocapo di Stato Maggiore Generale, i Capi e Sottocapi di Stato Maggiore della Regia Marina e della Regia Aeronautica ed il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali;

c) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare del Re e dei Reali Principi;

d) gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica, allo Stato Maggiore del Regio esercito, agli uffici di Stato Maggiore della marina o dell'aeronautica; al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, alla Segreteria della Commissione suprema di difesa;

e) gli ufficiali allievi delle scuole militari;

f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a Consiglio e i capi di Stato Maggiore del Corpo d'armata o della divisione, del Comando in Capo di armata navale o di squadra, dei Comandi in Capo dei dipartimenti marittimi o dei Comandi militari marittimi, o del Comando di zona aerea territoriale;

g) i parenti o gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente.

h) l'offeso o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente dell'inquisito, dell'offeso, o danneggiato;

i) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;

l) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

m) l'ufficiale che sia sotto giudizio sotto Consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta per mancanze punibili con provvedimento di stato.

(È approvato).

Art. 84.

L'autorità competente a convocare il Consiglio di disciplina invita gli ufficiali designati a dichiarare se trovinsi in casi di incompatibilità previsti dal precedente articolo.

Sostituiti gli incompatibili, gli infermi, o impediti, con ufficiali dello stesso grado che li seguano immediatamente in anzianità l'autorità stessa porta a conoscenza dell'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina la composizione di questo, e l'ufficiale può una volta ricusare uno dei componenti senza indicare il motivo.

Sostituito tale componente e costituito definitivamente il Consiglio l'autorità predece procede alla sua convocazione.

(È approvato).

Art. 85.

È presidente del Consiglio di disciplina l'ufficiale di grado più elevato o, a parità di grado, il più anziano tra i suoi componenti, fermo restando il disposto del precedente articolo 84.

Il presidente designa fra i membri un segretario.

(È approvato).

SEZIONE II. — *Disposizioni speciali per unità mobilitate all'estero o in colonia.*

Art. 86.

L'ordinamento del Consiglio di disciplina presso reparti del Regio Esercito, della Regia aeronautica mobilitati o in servizio fuori del Regno, o di Comandi navali all'estero o presso truppe coloniali o comandi navali dislocati in Colonia è stabilito da regolamenti speciali.

Ove per la deficienza di ufficiali non possa costituirsi il Consiglio, questo si formerà nel Regno secondo le decisioni del competente ministro.

(È approvato).

SEZIONE III. — *Procedura.*

Art. 87.

L'autorità che ha formato il Consiglio ne dà comunicazione all'ufficiale che v'è sottoposto avvertendolo che egli può scegliersi un ufficiale che lo assista durante il procedimento.

L'ufficiale deve essere scelto fra quelli in servizio effettivo che prestano servizio nel Regno e deve essere di grado non superiore a quello del presidente e non inferiore a quello dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

La predetta autorità rimette contemporaneamente al presidente l'ordine di convocazione del Consiglio, e gli atti acquisiti dall'inquirente o dalle autorità gerarchiche, comprese le eventuali difese scritte dell'ufficiale sottoposto a Consiglio, distinti, numerati e descritti in appositi indici, datati e sottoscritti dall'autorità che li ha raccolti.

(È approvato).

Art. 88.

Il presidente, fatta prendere conoscenza degli atti ai membri, fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà, nè farà constare d'esserne legittimamente impedito, il Consiglio procederà in sua assenza.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata, con ordinanza motivata del presidente.

(È approvato).

Art. 89.

Le sedute del Consiglio di disciplina sono segrete.

(È approvato).

Art. 90.

Aperta la seduta il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sulla importanza del parere che sono chiamati ad emettere, ricordando loro che, ai termini dell'articolo 73, debbono basarsi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, per la tu-

tela dell'integrità morale e disciplinare del Corpo degli ufficiali.

Fa quindi introdurre l'ufficiale sottoposto a Consiglio e quello che lo assiste, e data lettura dell'ordine di convocazione, invita il segretario a leggere gli atti dell'inchiesta comprese le giustificazioni che l'ufficiale abbia già adottate.

Appenna letto, ciascun atto viene ritirato dal presidente, che vi appone firma, bollo d'ufficio e data della seduta, e lo contrassegna nell'indice.

Terminata la lettura, il presidente, i membri del Consiglio e l'ufficiale appongono la loro firma all'indice degli atti.

(È approvato).

Art. 91.

Il presidente e i membri del Consiglio, a mezzo del presidente, dopo la lettura degli atti possono, astenendosi da ogni apprezzamento, chiedere all'ufficiale i chiarimenti che ritengono necessari sui fatti addebitatigli.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio e quello che lo assiste non sono ammessi a fare nuove istanze nè ad esibire e chiedere produzione di nuovi documenti, ma possono esporre ragioni a difesa, le quali debbono anche risultare da un esposto scritto e firmato dall'ufficiale e dall'assistente, e che il presidente allega agli atti, dopo avervi apposto firma, bollo e data, ed averne fatto fare menzione nel verbale, e con postilla da lui firmata, datata e bollata in calce all'indice.

(È approvato).

Art. 92.

Udite le eventuali giustificazioni il presidente fa ritirare l'ufficiale e quello che lo assiste.

Qualora il Consiglio di disciplina ritenga non poter esprimere il proprio parere senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e rimette gli atti all'autorità che ne ha ordinato la convocazione, precisando i punti per le nuove indagini. In caso diverso mette ai voti il seguente quesito formulato ai termini dell'articolo 73:

Il . . . è egli ancora meritevole di conservare il grado ?

La votazione è segreta, ed i componenti del Consiglio vi procedono per ordine inverso di grado ed anzianità.

Fatto lo spoglio, il presidente proclama l'esito della votazione e il conseguente parere del Consiglio; il segretario li trascrive nel verbale, il quale è firmato seduta stante dai componenti del Consiglio.

Dopo di che il presidente dichiara sciolto il Consiglio e rimette gli atti all'autorità che lo ha convocato, la quale li invia al ministro senza esprimere pareri.

(È approvato).

Art. 93.

Il ministro non potrà scostarsi nelle sue decisioni dal parere del Consiglio se non in favore dell'ufficiale.

Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

GRECO, *relatore*. Domando all'onorevole sottosegretario di Stato se, in relazione all'articolo 93, sia conservata la facoltà al ministro della guerra o ai ministri competenti di promuovere nei riguardi degli ufficiali, per i quali il Consiglio di disciplina abbia pronunciata sentenza di assoluzione, dei provvedimenti disciplinari.

In altri termini, può verificarsi il caso che il Consiglio di disciplina si pronunzi per l'assoluzione unicamente perchè il fatto non è di tale gravità da consentire la rimozione dell'ufficiale dal grado e dall'impiego, ma potrebbe darsi che vi fossero gli estremi per provvedimenti disciplinari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Consiglio di disciplina sentenza unicamente sul punto se l'ufficiale debba o no essere rimosso dal grado. Se il Consiglio ha statuito giudicando favorevolmente per l'ufficiale, e cioè per la sua conservazione nel grado, ciò non può togliere che nel campo disciplinare il ministro della guerra sia libero di fare quello che crede.

GRECO, *relatore*. Ho provocato questo schiarimento perchè non ci fossero equivoci sulla dizione dell'articolo 93.

PRESIDENTE. Con questo schiarimento, pongo a partito l'articolo 93.

(È approvato).

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 94.

Sono abrogate le disposizioni relative all'aspettativa speciale, di cui alle leggi 3 luglio 1902, n. 247, 19 luglio 1909, n. 493, 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, ed ogni altra disposizione che non sia compatibile con quelle della presente legge.

Vi è qui la proposta di un articolo aggiuntivo presentato da Sua Eccellenza il sottosegretario di Stato per l'aeronautica. La proposta è così formulata: «I gradi *ad honorem* concessi sono conservati *ad personam*».

Che ne pensa la Commissione?

GRECO, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'aeronautica.

BONZANI, *sottosegretario di Stato per l'aeronautica*. L'aggiunta all'articolo 94 dovrebbe essere così formulata: «I gradi onorari concessi sono conservati *ad personam*».

PRESIDENTE. L'aggiunta all'articolo 94, presentata dall'onorevole Sottosegretario della aeronautica è dunque così formulata: «I gradi onorari concessi sono conservati *ad personam*».

Metto a partito l'articolo 94 con questa aggiunta.

(È approvato).

Art. 95.

Il tenente dei carabinieri reali, proveniente dagli ufficiali di complemento di altre armi, che venga ritrasferito nell'arma di provenienza, cessa dal servizio permanente e riprende l'anzianità originaria, ma se desidera di essere mantenuto in servizio permanente, conserva l'anzianità attribuitagli nell'arma dei carabinieri.

(È approvato).

Art. 96.

L'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio è regolata dal Regio decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio Esercito e dal Regio decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925, per gli ufficiali della Regia Marina.

(È approvato).

Art. 97.

I Consigli di disciplina, già ordinati all'atto della promulgazione della presente legge, proseguiranno secondo la legge precedente.

(È approvato).

Art. 98.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, già inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio, che non siano mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto luogotenente-

ziale 14 giugno 1917, n. 1032, sono iscritti di ufficio in speciali ruoli distinti per armi e Corpi.

Qualora però conservino la idoneità fisica richiesta per il mantenimento o per la riasunzione in servizio dal citato decreto luogotenenziale, potranno, a loro domanda, essere iscritti nella riserva anche indipendentemente dal mantenimento o dalla riasunzione.

Gli ufficiali iscritti negli speciali ruoli di cui al primo comma del presente articolo potranno essere temporaneamente richiamati in servizio per speciali incarichi qualora abbiano la necessaria idoneità fisica, mediante decreto del ministro della guerra di concerto col ministro delle finanze.

(È approvato).

Art. 99.

Gli ufficiali generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano ad avere già raggiunto i nuovi limiti di età, o che li raggiungeranno entro il corrente 1926, pur non potendo più — a partire dalla data predetta o, rispettivamente, dal successivo raggiungimento dei detti limiti — aspirare all'avanzamento, saranno ulteriormente mantenuti in servizio per altri sei mesi e, in ogni caso, almeno fino al 31 dicembre 1926.

I relativi posti di organico saranno, a tutti gli effetti, considerati vacanti soltanto dalla data della effettiva cessazione dal servizio degli ufficiali predetti.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Governo propone un'aggiunta all'articolo 99, con la quale si tiene conto della situazione che può venirsi a creare per determinate famiglie di ufficiali generali i cui capi vengano colpiti dai nuovi limiti di età, nel caso che i matrimoni siano stati contratti a così breve distanza dell'applicazione di questi nuovi limiti, che non si verifichi il termine di due anni prescritti per dare la pensione alla vedova.

L'aggiunta è questa: « Agli effetti del diritto a pensione della vedova dell'ufficiale che cessa dal servizio permanente per l'applicazione dei limiti di età ridotti dalla presente legge, il termine di due anni, di cui agli articoli 13 del Regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e 3 del Regio decreto 29 novembre 1925, n. 2399, va riferito alla data in cui l'ufficiale avrebbe raggiunto i limiti d'età

stabiliti dalle precedenti disposizioni, purché il matrimonio sia stato celebrato prima della cessazione del servizio permanente ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa aggiunta?

GRECO, *relatore*. La Commissione è d'accordo con l'onorevole sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'aggiunta presentata dall'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

(È approvata).

Pongo a partito l'articolo 99 con questa aggiunta.

(È approvato).

Art. 100.

Sino al 31 dicembre 1930 gli ufficiali dell'Arma aeronautica esclusi definitivamente dall'avanzamento ad anzianità sino al grado di colonnello, e quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento a scelta per i gradi di generale possono essere tratti in servizio fino a che conserveranno l'idoneità al proprio grado, secondo il giudizio motivato ed insindacabile delle Commissioni di avanzamento le quali dovranno annualmente pronunciarsi in merito.

In caso di divergenza di giudizio delle Commissioni deciderà il ministro.

(È approvato).

Art. 101.

Per la prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministero della guerra di emanare, di concerto con quelli della marina e della aeronautica, speciali norme esecutive nella attesa della pubblicazione del regolamento.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. Anche qui vi è un testo concordato tra Governo e Commissione.

Art. 1.

Nessuno può conseguire l'avanzamento al grado superiore se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e se non possiede in modo spiccato i neces-

sari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura.

Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

(È approvato).

CAPO I.

Norme generali.

Art. 2.

L'avanzamento ha luogo per arma e per corpo: fino al grado di tenente generale per l'arma dei Reali carabinieri;

fino al grado di generale di brigata per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio;

fino al grado di tenente generale per il ruolo tecnico di artiglieria;

fino al grado di tenente generale medico, e commissario, per i corpi sanitario (esclusi i farmacisti) e di commissariato;

fino al grado di colonnello per gli ufficiali di amministrazione, per il corpo veterinario e per il ruolo dei farmacisti militari;

fino al grado di tenente colonnello per gli ufficiali di sussistenza.

All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono solamente i generali di brigata delle armi di fanteria, artiglieria (ruolo combattente), cavalleria e genio, ed a quello di generale di corpo di armata, concorrono soltanto i generali di divisione.

Per la designazione dei generali d'armata dispone l'articolo 78.

GRECO, della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO, della Commissione. Desidero far presente che nella dizione di questo articolo 2 occorre fare una correzione: al secondo comma, dove è detto « fino al grado di tenente generale per l'arma dei Reali carabinieri », bisogna invece dire: « fino al grado di generale di divisione per l'arma dei Reali carabinieri ».

CAVALLERO, sottosegretario di Stato per la guerra. Sta bene.

PRESIDENTE. Ed allora pongo a partito l'articolo 2 così emendato.

(È approvato).

Art. 3.

L'avanzamento per tutte le armi e corpi, avviene ad anzianità ed a scelta od esclusivamente a scelta come risulta dalla tabella seguente:

DEL MODO COL QUALE SI EFFETTUA L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Avanzamento al grado di	ARMA E CORPO						
	Armi combattenti	Ruolo tecnico d'artiglieria	Corpo sanitario	Corpo commissariato e sussistenza	Corpo d'amministrazione	Corpo veterinario	Ruolo farmacisti militari
Capitano	Anzianità scelta con esame (faccoltativo).	Anzianità	Anzianità previo esame d'idoneità.	Anzianità scelta con esame (faccoltativo).	Anzianità previo esame d'idoneità.	Anzianità previo esame d'idoneità scelta con esame (faccoltativo).	Anzianità previo esame d'idoneità
Maggiore	Anzianità, previo esperimento d'idoneità scelta con esame (faccoltativo), scuola di guerra, passaggio in S. M.	Anzianità scelta per titoli.	scelta per titoli.	Anzianità, previo esame d'idoneità scelta con esame (faccoltativo).	Anzianità scelta con esame (faccoltativo).	Anzianità, previo esame d'idoneità scelta con esame (faccoltativo).	scelta per titoli.
Tenente colonnello	Anzianità scelta con esame (faccoltativo) o passaggio in S. M.	scelta per titoli	Anzianità	Anzianità scelta con esame (faccoltativo).	Anzianità scelta con esame (faccoltativo).	scelta con esame obbligatorio.	Anzianità
Colonnello	Scelta previo esperimento obbligatorio.	Scelta per titoli.	Scelta per titoli.	Scelta previo esame obbligatorio.	Scelta previo esame obbligatorio.	Scelta per titoli.	Scelta per titoli.
Generali	Scelta senza speciali esami o esperimenti.	Scelta per titoli.	Scelta per titoli.	Scelta senza speciali esami o esperimenti.	—	—	—

GABBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su questo articolo 3 vi è un emendamento proposto dalla Commissione, ed ha il diritto di precedenza.

La Commissione propone questo emendamento:

« Nella tabella: Sul modo come si effettua per il Corpo sanitario lo avanzamento da capitano a maggiore medico invece che: a scelta per titoli, dire: a scelta per titoli ed esami e da maggiore a tenente-colonnello aggiungere: all'avanzamento per anzianità anche quello della scelta con esame (facoltativo). »

GABBI. Questo emendamento riguarda anche il corpo sanitario; ed ecco appunto dove io sono d'accordo con la Commissione. Io sostengo che non si tratti di passaggio per anzianità, ma che vi debba essere l'avanzamento per esame!

BAISTROCCHI, *relatore*. Insomma l'onorevole Gabbi si associa alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene; è d'accordo.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Siamo tutti d'accordo sull'emendamento dell'articolo 3 formulato dalla Commissione. Sarebbe da modificare la tabella soltanto: dove è detto « scelta per titoli » sostituire: « per titoli ed esami ». e dove è detto « per anzianità e avanzamento a scelta » aggiungere: « con esame facoltativo ».

In conseguenza di questo emendamento si dovrà comprendere il corpo sanitario anche nel primo alinea dell'articolo 63. E correlativamente dovrà modificarsi l'articolo 71.

PRESIDENTE. Sta bene. Intanto metto a partito l'articolo 3 testè letto con l'emendamento, proposto dalla Commissione, sostenuto così efficacemente dall'onorevole Gabbi e accettato dal Governo.

(È approvato).

Art. 4.

Il grado di Maresciallo d'Italia può essere conferito solamente per azioni di guerra.

(È approvato).

Art. 5.

Nelle varie armi e corpi (come nell'articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate), fino al grado di tenente colonnello incluso è concessa una determinata aliquota di posti all'avanzamento a scelta, per gli ufficiali che, rivestendo determinati requisiti,

abbiano superato speciali prove od abbiano ottenuto il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

(È approvato).

Art. 6.

L'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, non può essere conseguito senza la esplicita dichiarazione delle autorità incaricate di pronunciare i giudizi in merito all'avanzamento che il candidato alla promozione possiede realmente le qualità di cui all'articolo 1.

(È approvato).

Art. 7.

L'idoneità all'avanzamento è determinata nei modi stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento.

(È approvato).

Art. 8.

La permanenza minima, in ciascun grado, necessaria per conseguire l'avanzamento al grado superiore, è fissata:

in tre anni, nel grado di tenente;

in quattro anni, nel grado di capitano;

in due anni, nei gradi successivi, per tutte le armi e corpi.

(È approvato).

Art. 9.

L'ufficiale, durante la disponibilità o l'aspettativa non può conseguire la promozione.

(È approvato).

Art. 10.

Non può essere promosso al grado superiore l'ufficiale a carico del quale sia stato iniziato procedimento penale, o sia stata ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina.

In caso di esito favorevole, l'ufficiale, previo un nuovo giudizio delle competenti autorità, deve essere promosso anche se non esistono vacanze nell'organico del grado superiore e deve essergli assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguita qualora la sua promozione non fosse stata sospesa.

La promozione di cui al comma precedente deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data del proscioglimento o da quella del verdetto del Consiglio di disciplina.

(È approvato).

CAPO II.

Dalle vacanze nei ruoli organici.

Art. 11.

Nessuno può essere promosso al grado superiore se non esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne nel caso previsto dall'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 12.

Costituiscono vacanze organiche, agli effetti di cui al precedente articolo:

l'allontanamento dal servizio per limiti di età;

i decessi;

il collocamento in ausiliaria, od a riposo, od in riforma;

il collocamento in congedo provvisorio;

le dimissioni;

il collocamento in aspettativa, per qualunque motivo;

il collocamento in disponibilità;

la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali.

la cancellazione dai ruoli di cui all'articolo 35.

(È approvato).

Art. 13.

Agli effetti di cui al precedente articolo 11 il collocamento fuori quadro di ufficiali, derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno — in aggiunta ai fuori quadro stabiliti per legge o per successivo decreto Reale — e qualunque altro movimento avvenga nei fuori quadro per esigenze varie, non costituiscono vacanze di organico e quindi non danno luogo a promozioni dal grado inferiore.

(È approvato).

Art. 14.

L'ufficiale giudicato idoneo all'avanzamento acquista diritto al grado superiore dal giorno successivo a quello in cui si è verificata una vacanza in detto grado e tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

(È approvato).

CAPO III.

Accertamento della idoneità all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 15.

Il Ministero della guerra ogni anno determina e fa conoscere i limiti d'anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, per poter essere iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Tali limiti saranno stabiliti in modo da raggiungere il presumibile fabbisogno di un paio d'anni, esaminandosi così la posizione degli ufficiali per l'avanzamento non oltre due anni prima del tempo in cui potrà avvenire la loro promozione.

(È approvato).

Art. 16.

Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero degli ufficiali iscritti sui quadri di avanzamento si addimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il ministro della guerra dispone per la compilazione di quadri suppletivi di avanzamento, indicando volta a volta il grado ed il numero degli ufficiali che dovranno esservi compresi.

(È approvato).

Art. 17.

Per la idoneità o meno all'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, si pronunciano successivamente:

un giudizio di 1° grado;

un giudizio di 2° grado; e, nei casi che saranno previsti dal regolamento, un giudizio di 3° grado.

Il giudizio di 2° grado, o quello di 3° grado, quando questo abbia luogo, è decisivo.

Nel solo caso in cui vi sia discrepanza tra i giudizi di primo e di secondo grado e quello pronunciato dalla Commissione centrale di avanzamento di cui all'articolo 22, il giudizio decisivo spetta al ministro della guerra.

(È approvato).

Art. 18.

I giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorità gerarchiche, determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità specificate nel regolamento medesimo.

(È approvato).

Art. 19.

Quando ai giudizi di cui al precedente articolo concorrono due o più autorità, esse non si riuniscono in « Commissione » per decidere, ma ciascuna si pronuncia successivamente, a cominciare da quella meno elevata in grado, ed il giudizio di ciascuna deve essere completo e firmato dall'autorità che lo pronuncia.

Fa eccezione la Commissione centrale di cui all'articolo 24, in cui i membri si riuniscono per discutere e decidere.

(È approvato).

Art. 20.

Le autorità di cui agli articoli 17 e 18 in base a quanto prescrive l'articolo 1, debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale disimpegna « bene le funzioni del proprio grado », dopo di che lo prenderanno in esame nei riguardi dell'avanzamento.

Di quanto precede dovrà essere fatto cenno nel giudizio in merito all'avanzamento.

(È approvato).

Art. 21.

In qualunque momento dell'anno le autorità di cui agli articoli 17 e 18 hanno il diritto ed il dovere di prendere in esame gli ufficiali dipendenti, nei riguardi della idoneità agli uffici del rispettivo grado, allo scopo di proporre l'eventuale eliminazione dai ruoli di coloro che se ne rendessero meritevoli.

(È approvato).

Art. 22.

Per i giudizi relativi allo avanzamento a colonnello ed agli alti gradi della gerarchia militare è costituita una « Commissione centrale di avanzamento », la quale si compone: del ministro della guerra, presidente, del capo di Stato Maggiore generale, dei quattro comandanti di armata, membri. Il ministro della guerra non ha voto.

I Comandanti di Corpo d'Armata ed il sottocapo di Stato Maggiore generale intervengono alle sedute della Commissione, come membri consultivi, senza diritto a voto.

In assenza del ministro della guerra presiede la Commissione il Capo di Stato Maggiore generale con diritto a voto.

(È approvato).

Art. 23.

Il presidente della Commissione centrale di avanzamento ha facoltà:

a) di far intervenire in seno alla Commissione, come membri consultivi, senza diritto a voto gli ispettori delle varie armi, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, il tenente generale di artiglieria, il tenente generale medico e quello commissario, per gli ufficiali delle varie armi e dei corpi rispettivi;

b) di far intervenire in seno alla Commissione stessa, senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando, per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

(È approvato).

Art. 24.

La Commissione centrale si intende costituita, per i giudizi che deve pronunciare, quando sono presenti tre membri con diritto a voto ed il candidato è dichiarato idoneo solamente se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

(È approvato).

Art. 25.

La votazione per la idoneità o non idoneità dei candidati, in seno alla Commissione centrale, avviene, dopo la discussione, con voto segreto.

(È approvato).

Art. 26.

Fra il giudizio di 1º grado ed il giudizio decisivo non deve mai intercorrere un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

(È approvato).

Art. 27.

Quando, eccezionalmente, le autorità di cui agli articoli 17 e 18 ritengono di dover esprimere giudizio sospensivo, le ragioni che abbiano potuto indurre a tale provvedimento, debbono essere chiaramente specificate.

(È approvato).

Art. 28.

Quando un ufficiale è giudicato idoneo all'avanzamento, viene iscritto nel rispettivo quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta.

(È approvato).

Art. 29.

Quando un ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento viene:

- a) sottoposto a procedimento penale, od a Consiglio di disciplina;
- b) collocato in aspettativa per qualsiasi motivo;
- c) collocato in disponibilità;
- d) sospeso dall'impiego,

la sua iscrizione nel quadro rimane sospesa sino a quando la sua posizione sia completamente definita.

(È approvato).

Art. 30.

Quando un ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento, a parere delle autorità di cui agli articoli 17 e 18, viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali, e per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, le autorità in precedenza accennate debbono inoltrare apposita proposta affinché egli venga tolto dal quadro di avanzamento.

(È approvato).

Art. 31.

Sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento:

- a) tutti gli ufficiali del grado inferiore a quello di tenente colonnello (esclusi i subalterni) che per due volte anche non consecutive siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o che per due volte, dopo esservi stati iscritti, sono stati tolti dal quadro di avanzamento; o che una volta furono dichiarati non idonei, ed una volta tolti dal detto quadro;
- b) tutti gli ufficiali dal grado di tenente colonnello in su che per una sola volta siano stati dichiarati non idonei, o per una sola volta tolti dal quadro di avanzamento.

(È approvato).

Art. 32.

Per i tenenti non si fa mai luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento.

(È approvato).

Art. 33.

All'ufficiale che viene iscritto sul quadro di avanzamento a scelta o ad anzianità, nonchè agli ufficiali dichiarati non idonei o che vengano a trovarsi nelle condizioni

di cui ai precedenti articoli 29, 30 e 31 è data conoscenza dei giudizi che li riguardano con le modalità stabilite dal regolamento.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, è data anche conoscenza della motivazione della non idoneità o della cancellazione, qualora lo richieda.

(È approvato).

Art. 34.

Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta o ad anzianità sono promossi di mano in mano che si verificano vacanze nel grado superiore, nella proporzione e con le norme di cui alla presente legge e relativo regolamento.

(È approvato).

Art. 35.

Agli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento ed a quelli dichiarati non idonei agli uffici del grado si applicano le norme stabilite nella legge sullo stato degli ufficiali.

In ambedue i casi i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dal giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

(È approvato).

Art. 36.

Fanno eccezione alle disposizioni di cui all'articolo 35 i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dichiarati definitivamente non idonei all'avanzamento, i quali, se giudicati idonei ad assumere gli incarichi speciali che saranno specificati dal regolamento, possono essere trattenuti in servizio in detti incarichi, con le norme e con le limitazioni stabilite dal regolamento stesso, e gli ufficiali di cui agli articoli 71 e 72.

(È approvato).

CAPO IV.

Dell'avanzamento ad anzianità degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 37.

Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente, sono iscritti agli effetti

dell'avanzamento in altrettanti ruoli di anzianità come segue:

- 1° ufficiali dell'arma dei Reali Carabinieri;
- 2° ufficiali dell'arma di fanteria;
- 3° ufficiali dell'arma di cavalleria;
- 4° ufficiali dell'arma di artiglieria, ruolo combattente;
- 5° ufficiali dell'arma di artiglieria, ruolo tecnico;
- 6° ufficiali dell'arma del genio;
- 7° ufficiali del corpo sanitario;
- 8° ufficiali del corpo commissariato;
- 9° ufficiali di sussistenza;
- 10° ufficiali di amministrazione;
- 11° ufficiali del corpo veterinario;
- 12° ufficiali farmacisti.

Gli ufficiali generali sono iscritti, per gradi, agli effetti dell'avanzamento in un unico ruolo di anzianità ad eccezione:

- dei generali dei Reali carabinieri;
- dei generali del ruolo tecnico di artiglieria;
- dei generali medici;
- dei generali commissari;

i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

Gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore agli effetti dell'avanzamento, sono iscritti al loro posto di anzianità nel ruolo dell'arma di provenienza.

(È approvato).

Art. 38.

In conformità dei ruoli di anzianità, le autorità di cui agli articoli 17 e 18 nei limiti e nei modi prescritti dalla presente legge e relativo regolamento, compilano annualmente, per ogni arma o corpo, tanti specchi di proposta di avanzamento per gli ufficiali quanti sono i gradi di ciascun ruolo.

(È approvato).

Art. 39.

Per coprire i posti spettanti all'anzianità nel grado di capitano i tenenti non sono sottoposti ad esami od esperimenti, tranne gli ufficiali medici e farmacisti, veterinari e di amministrazione i quali debbono sostenere appositi esami su programmi stabiliti per decreto Reale.

(È approvato).

Art. 40.

I tenenti di cavalleria non possono essere iscritti sul quadro di avanzamento ad an-

zianità, o concorrere agli esami a scelta, se non hanno compiuto, con esito favorevole, il corso della Scuola di cavalleria di Pinerolo ed il corso della scuola di Tor di Quinto.

(È approvato).

Art. 41.

Per coprire i posti spettanti all'anzianità nel grado di maggiore, i capitani (come nell'articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate) sono assoggettati a speciali esami di idoneità, con le norme di cui ai seguenti articoli 42, 43, 44, 45, 46 e 47.

(È approvato).

Art. 42.

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado, oltre ad esaminare se l'ufficiale disimpegna realmente bene le funzioni del proprio grado, debbono assegnargli un punto di merito espresso in ventesimi in base:

- 1°) alla idoneità generica all'avanzamento dell'ufficiale;
- 2°) alle classifiche precedentemente riportate ed ai precedenti di carriera dell'ufficiale;
- 3°) al servizio effettivamente prestato in guerra;
- 4°) alle distinzioni e ricompense conseguite in guerra.

Per l'idoneità generica all'avanzamento, che implica il possesso di tutte le qualità fisiche, intellettuali, di carattere, di condotta e di coltura che rendono l'ufficiale meritevole di rivestire il grado superiore, si assegnano dieci punti.

Per le classifiche precedentemente riportate e per i precedenti di carriera dell'ufficiale, si assegnano quattro punti.

Per il servizio effettivamente prestato in guerra si assegnano quattro punti.

Per le distinzioni e ricompense conseguite in guerra si assegnano due punti.

Le norme particolari per l'assegnazione del punto di merito sono specificate dal regolamento.

(È approvato).

Art. 43.

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 2° grado si attengono anch'esse alle norme di cui all'articolo precedente assegnando un punto di merito.

(È approvato).

Art. 44.

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 3º grado, pronunciano il giudizio decisivo e fissano il punto di merito definitivo.

(È approvato).

Art. 45.

I capitani che riportano un punto definitivo (articolo 44) inferiore a quattordici ventesimi sono dichiarati « non idonei »; essi non si presentano al prescritto esperimento e sono ripresi in esame nell'anno successivo, se non vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 31.

In caso contrario sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi sono applicate le prescrizioni di cui all'articolo 35.

(È approvato).

Art. 46.

I capitani dichiarati idonei si presentano all'esperimento in seguito al quale vien loro assegnato un punto di merito espresso in ventesimi, basato esclusivamente sulle risultanze dell'esperimento stesso. Le norme per l'assegnazione del punto ad esperimento compiuto, risultano dal regolamento.

(È approvato).

Art. 47.

La somma fra i due punti di merito, di cui agli articoli 44 e 46 costituisce il punto di classifica dei singoli candidati.

Sono dichiarati idonei i candidati che ottengono un punto di classifica non inferiore ai ventisei quantesimi, purchè abbiano riportato non meno di dodici ventesimi nell'esperimento.

Tutti gli altri sono dichiarati non idonei e ad essi sono applicate le disposizioni dell'articolo 31.

(È approvato).

Art. 48.

Le vacanze nei ruoli, nei gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello delle varie armi e corpi, sono colmate, per quanto riguarda la aliquota spettante alla anzianità (come da articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contenute), con altrettanti tenenti, capitani e maggiori dichiarati idonei all'avanzamento presi nel rispettivo ruolo in ordine di anzianità.

(È approvato).

CAPO V.

Dell'avanzamento a scelta degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 49.

L'avanzamento a scelta ha luogo nei casi previsti dall'articolo 3, o per meriti eccezionali, come da articolo 51.

Nei casi di scelta alla quale gli ufficiali concorsero o mediante gli esami facoltativi, o superando i corsi della Scuola di guerra, od ottenendo il passaggio nel corpo di Stato Maggiore, l'aliquota concessa alla scelta, in raffronto a quella riservata all'anzianità ed il vantaggio di carriera agli interessati, sono stabiliti dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 50.

Non è consentito il cumulo, nello stesso grado, di due vantaggi, derivanti dalla scelta, tranne nel grado di capitano delle armi combattenti, nel qual grado è concesso di cumulare il vantaggio derivante dal compimento della Scuola di guerra, con quello derivante dal trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

(È approvato).

Art. 51.

L'ufficiale che non solo possiede qualità morali, intellettuali e militari e di cultura così eccezionali da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando del grado superiore ma che abbia reso altresì — nell'esercizio delle sue attribuzioni — qualche servizio di straordinaria importanza allo Stato, anche se non ancora inserito sul quadro di avanzamento del grado, sarà promosso al grado superiore, purchè abbia raggiunto la prima metà del ruolo rispettivo, indipendentemente dalla aliquota concessa alla scelta dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 52.

Le proposte per le promozioni di cui al precedente articolo sono fatte con speciale relazione a S. M. il Re dal ministro della guerra. Esse però dovranno riportare, preventivamente, l'unanime parere favorevole della Commissione centrale di cui all'articolo 22 con l'intervento di almeno tre dei suoi membri con diritto a voto.

(È approvato).

Art. 53.

L'ufficiale che aspira ad essere ammesso agli esami di avanzamento a scelta (facoltativo), od a quello di concorso per la Scuola di guerra, deve esserne dichiarato meritevole dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 1º grado.

(È approvato).

Art. 54.

Fino alla concorrenza di un terzo, i posti vacanti nel grado di capitano, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come da articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate), sono concessi agli avanzamenti a scelta.

(È approvato).

Art. 55.

Possono concorrere all'avanzamento a scelta, per esami, e per due volte soltanto, i tenenti che ne facciano domanda e siano entrati nella prima metà del rispettivo ruolo.

I programmi degli esami da superare, per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.

(È approvato).

Art. 56.

I tenenti dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi in ciascun anno in ordine di anzianità non appena entrino:

nel primo sedicesimo del rispettivo ruolo, se di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

nel primo dodicesimo per le altre armi e corpi;

nel primo quarto, se veterinari; sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta a norma dell'articolo 54.

Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

(È approvato).

Art. 57.

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di maggiore, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come nell'articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate), sono concessi agli avanzamenti a scelta: però, per il corpo veterinario, l'aliquota riservata alla scelta è di un terzo.

(È approvato).

Art. 58.

Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda e che siano entrati nella prima metà del rispettivo ruolo.

I programmi degli esami per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.

(È approvato).

Art. 59.

I capitani appartenenti ad arma combattente, per poter essere iscritti sul quadro di avanzamento a scelta, debbono aver tenuto lodevolmente per almeno due anni il comando effettivo del rispettivo reparto.

(È approvato).

Art. 60.

I capitani dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianità, non appena entrino:

nel primo nono del rispettivo ruolo, se appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

nel primo dodicesimo, per le altre armi e corpi;

nel primo quarto, se del corpo veterinario, sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'articolo 57.

Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

I capitani che hanno compiuto con successo i corsi della Scuola di guerra sono promossi a scelta, in ordine di anzianità, non appena entrino nel primo sesto del rispettivo ruolo, sempre, beninteso nel limite di cui al precitato articolo 57.

(È approvato).

Art. 61.

Fino alla concorrenza di un quarto i posti vacanti nel grado di tenente colonnello, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come nell'articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate), sono concessi all'avanzamento a scelta per esami.

(È approvato).

Art. 62.

Possono concorrere all'avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i maggiori che ne facciano domanda e siano entrati nella prima metà del rispettivo ruolo.

I programmi degli esami da sostenere per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.

(È approvato).

Art. 63.

I maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianità, non appena entrino:

nel primo settimo del rispettivo ruolo se di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e corpo sanitario;

nel primo dodicesimo per le altre armi e corpi;

sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'articolo 61.

Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano in concorrenza con quelli che superano gli esperimenti negli anni successivi.

(È approvato).

Art. 64.

Il grado di tenente colonnello, nel corpo veterinario, è concesso esclusivamente a scelta ai maggiori che superano il relativo esperimento, con norme analoghe a quelle fissate dall'articolo 65.

(È approvato).

Art. 65.

I colonnelli delle varie armi e corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianità che abbiano superato gli speciali esperimenti di cui all'articolo 3.

I colonnelli del corpo sanitario, veterinario ed i colonnelli farmacisti, sono tratti a scelta per titoli dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianità.

Per i colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria dispone il successivo articolo 71.

(È approvato).

Art. 66.

Per l'ammissione dei tenenti colonnelli all'esperimento, per l'assegnazione del punto di merito, per la presentazione all'esperimento, per l'assegnazione del punto ad esperimento compiuto, e per la formazione del punto di classifica definitiva, valgono le norme di cui agli articoli 42, 43, 44, 46 e 47.

In deroga però a quanto dispone l'articolo 47 sono dichiarati idonei i candidati che ottengono un punto di classifica non inferiore

ai trenta quarantesimi, purchè abbiano riportato non meno di quindici ventesimi nello esperimento.

(È approvato).

Art. 67.

I tenenti colonnelli che riportano un punto di merito definitivo (articolo 44) inferiore a quindici ventesimi non sono ammessi al prescritto esperimento, essi s'intendono definitivamente esclusi all'avanzamento e ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.

I tenenti colonnelli invece che essendo stati ammessi al prescritto esperimento non l'abbiano superato sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, secondo le norme dell'articolo 70.

(È approvato).

Art. 68.

I tenenti colonnelli da collocare in aspettativa per riduzione dei quadri a norma dell'articolo 67 sono tolti dai ruoli entro un mese dalla data della classifica definitiva che li riguarda, ma sono considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio. Alla scadenza di detto periodo sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri.

(È approvato).

Art. 69.

I tenenti colonnelli collocati in aspettativa per riduzione di quadri a norma dell'articolo 67 conseguono la promozione al grado superiore non appena la consegue nel servizio permanente l'ufficiale idoneo che li precedeva immediatamente nei ruoli del servizio stesso.

(È approvato).

Art. 70.

L'aspettativa per riduzione di quadri, nella quale sono collocati i tenenti colonnelli a norma dell'articolo 68 è regolata, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1600. Però i tenenti colonnelli, promossi colonnelli a norma del precedente articolo, liquideranno dal giorno della promozione gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado come se fossero rimasti in servizio.

La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età, gli ufficiali di cui trattasi saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

Su questo articolo è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

Al comma secondo, invece della dizione: La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni..., si sostituisca l'altra: La durata dell'aspettativa sarà di anni sei...

Il Governo lo accetta ?

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro, ministro degli affari esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica.* Non l'accetto.

PRESIDENTE. La Commissione insiste?

BAISTROCCHI, *relatore.* Allora è inutile insistere !

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento, pongo a partito l'articolo 70.

(È approvato).

Art. 71.

Nel ruolo tecnico di artiglieria l'avanzamento è regolato a scelta per titoli e ad anzianità, per la promozione a maggiore, nella proporzione di un quarto a scelta e tre quarti ad anzianità.

I capitani che avvantaggiano della scelta sono promossi quando entrano nel primo quarto del rispettivo ruolo. Ai capitani definitivamente esclusi dall'avanzamento in base all'articolo 31 si applicano le norme di cui all'articolo 35.

Nel corpo sanitario, l'avanzamento da capitano a maggiore ha luogo esclusivamente a scelta per titoli ed esami; nel ruolo dei farmacisti esclusivamente a scelta per titoli. I capitani medici e farmacisti, esclusi per due volte dalla scelta, possono essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età, con le norme e con le restrizioni di cui al regolamento.

(È approvato).

Art. 72.

Nel ruolo tecnico d'artiglieria l'avanzamento a tenente colonnello, a colonnello ed a tutti i gradi di generale avviene esclusivamente a scelta per titoli.

I maggiori e tenenti colonnelli che sono esclusi, anche una sola volta dalla scelta, sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento, ma sono conservati in servizio, col loro grado, con impieghi speciali fino al raggiungimento dei limiti di età. I colonnelli ed i generali esclusi anche una volta sola dalla scelta sono definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 35.

Nel corpo sanitario l'avanzamento al grado di colonnello ed ai vari gradi di generale, e nel corpo veterinario e nel ruolo dei farmacisti l'avanzamento a colonnello, hanno luogo esclusivamente a scelta per titoli.

I predetti ufficiali esclusi anche una sola volta dalla scelta, sono considerati definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le norme di cui all'articolo 40 eccezione fatta per i tenenti colonnelli medici, i quali possono essere trattenuti in servizio, con le norme e restrizioni di cui al regolamento, fino al raggiungimento dei limiti di età.

(È approvato).

Art. 73.

Tutti i gradi di ufficiale generale sono conferiti esclusivamente agli ufficiali che dimostrano di possedere, in modo eminente, le qualità che si richiedono ai capi di una gerarchia che è specialmente gerarchia di alto comando.

(È approvato).

Art. 74.

I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, non possono essere promossi al grado superiore se non hanno comandato lodevolmente, per almeno due anni, il reggimento, od una scuola allievi ufficiali di complemento, od una Scuola centrale ed i colonnelli del Genio non possono essere promossi, se non hanno comandato il reggimento per almeno 18 mesi.

Però, i colonnelli del corpo di Stato Maggiore, per conseguire l'avanzamento, debbono aver comandato per due anni, lodevolmente, il reggimento della rispettiva arma.

(È approvato).

Art. 75.

I colonnelli ed i generali dei vari gradi che dalla Commissione centrale non furono scritti nel quadro di avanzamento a scelta

al grado superiore, sono definitivamente, esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 35.

(È approvato).

Art. 76.

Per conseguire l'avanzamento al grado di generale di divisione, i generali di brigata provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a giudizio della Commissione centrale, debbono possedere le qualità necessarie ad assumere il comando della corrispondente grande unità di guerra.

(È approvato.)

Art. 77.

In deroga alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, i generali di brigata del genio possono essere dichiarati idonei all'avanzamento a generale di divisione se, non possedendo le qualità di cui all'articolo sopra detto, posseggono, in modo eminente, quelle necessarie a coprire determinate cariche tecniche stabilite dal regolamento.

Qualora dette cariche non siano vacanti al momento in cui spetterebbe loro l'avanzamento, saranno trattenuti in servizio in attesa che la vacanza si formi, e fino al raggiungimento dei limiti di età del grado di generale di brigata.

(È approvato).

Art. 78.

I comandanti di armata sono designati tra i comandanti di Corpo di armata a prescindere da qualsiasi considerazione di anzianità.

(È approvato).

CAPO VI.

Del reclutamento e dell'avanzamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore.

Art. 79.

I capitani di Stato Maggiore sono reclutati fra quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i quali:

a) abbiano superato, con distinzione, gli esami della Scuola di guerra;

b) abbiano compiuto, con buon esito, un corso di esperimento pratico di servizio di Stato Maggiore secondo norme da fissarsi per decreto Reale;

c) abbiano tenuto lodevolmente, per almeno due anni, col grado di capitano, il comando del reparto della propria arma.

(È approvato).

Art. 80.

I capitani di Stato Maggiore sono promossi maggiori nell'arma di provenienza non appena raggiungano il primo quinto del rispettivo ruolo, beninteso nei limiti concessi alla scelta dall'articolo 57, cumulando così il vantaggio di carriera loro spettante per aver compiuto i corsi della Scuola di guerra e quello derivante dall'aver ottenuto il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

(È approvato).

Art. 81.

I maggiori di Stato Maggiore sono scelti fra i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, provenienti dallo Stato Maggiore.

(È approvato).

Art. 82.

I maggiori di Stato Maggiore sono promossi o nell'arma di provenienza, o nel corpo di Stato Maggiore, non appena raggiungano il primo settimo del ruolo organico dell'arma di provenienza, beninteso nei limiti concessi alla scelta dall'articolo 61.

(È approvato).

Art. 83.

I tenenti colonnelli di Stato Maggiore sono scelti fra i maggiori di Stato Maggiore o fra i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal corpo di Stato Maggiore.

(È approvato).

Art. 84.

I tenenti colonnelli di Stato Maggiore sono promossi colonnelli nell'arma di provenienza, ed eccezionalmente, nel corpo di Stato Maggiore.

(È approvato).

Art. 85.

I colonnelli di Stato Maggiore sono scelti fra i tenenti colonnelli di Stato Maggiore e fra i colonnelli delle varie armi provenienti dal corpo di Stato Maggiore.

(È approvato).

Art. 86.

Gli ufficiali di Stato Maggiore di qualunque grado possono essere trasferiti nell'arma di provenienza anche senza promozione.

(È approvato).

CAPO VII.

Degli ufficiali in congedo.

Art. 87.

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioè:

- 1º) ufficiali in ausiliaria;
- 2º) ufficiali della riserva;
- 3º) ufficiali in congedo provvisorio;
- 4º) ufficiali di complemento.

(È approvato).

Art. 88.

Gli ufficiali in ausiliaria, in congedo provvisorio, di complemento e della riserva, sono iscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in ruoli di anzianità, conformemente a quanto è stabilito dall'articolo 37 per gli ufficiali in servizio permanente.

(È approvato).

Art. 89.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuato per quelli in congedo provvisorio i quali non possono conseguire promozione.

(È approvato).

Art. 90.

Agli ufficiali di complemento oltre all'avanzamento ad anzianità può essere concessa una determinata aliquota di posti per l'avanzamento a scelta, nei gradi di tenente, capitano e maggiore.

Le condizioni e le modalità attraverso le quali può essere conseguita la scelta, risultano dal regolamento.

GALEAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEAZZI. In questo articolo invece di « ufficiali di complemento » io sostituirei « ufficiali in congedo » perchè dal beneficio di

questa legge non vengano esclusi anche ufficiali di altre categorie che potrebbero trovarsi in condizioni di meritare i benefici del disposto della legge. La dizione da me proposta sarebbe più comprensiva.

PRESIDENTE. Che cosa ne dice il Governo ?

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. La scelta è dalla legge consentita solo per gli ufficiali di complemento: se facessimo la correzione proposta dall'onorevole Galeazzi, dovremmo correggere tutta la legge. Non possiamo accettare questo emendamento perchè tra gli ufficiali in congedo ci sono tutte le categorie di ufficiali in congedo, cioè quelli in posizione ausiliaria, quelli usciti dai ruoli per limiti di età, ecc., e per questi non si può, non sarebbe logico, far luogo a promozioni a scelta. L'avanzamento a scelta è stato ammesso per gli ufficiali di complemento da sottotenente a tenente colonnello per spingere gli ufficiali di complemento a perfezionarsi, per facilitare un miglioramento, una selezione. Accettando la dicitura generica proposta dall'onorevole Galeazzi si entrarebbe in un campo impossibile a considerare.

GALEAZZI. Comprendo benissimo ! Ma io vorrei che si giungesse all'applicazione del principio che gli ufficiali in congedo dovrebbero essere promossi esclusivamente sulla norma della scelta. Mi rendo conto di quanto l'onorevole sottosegretario ha detto, e non insisto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 90.

(È approvato).

Art. 91.

Il criterio fondamentale di cui all'articolo 1 è base dell'avanzamento anche degli ufficiali in congedo, e ad essi si applicano altresì le norme di cui all'articolo 6.

(È approvato).

Art. 92.

Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, può conseguire l'avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità, e della stessa arma o corpo.

(È approvato).

Art. 93.

La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore è:

- di 3 anni, nel grado di sottotenente;
- di 6 anni, nel grado di tenente;
- di 8 anni, nel grado di capitano;
- di 4 anni, nei gradi superiori.

(È approvato).

Art. 94.

Ogni anno dopo l'epoca in cui vengono compilate le note caratteristiche, il ministro della guerra fissa per ogni ruolo delle varie armi e corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento ed anzianità.

(È approvato).

Art. 95.

Pure annualmente il ministro della guerra stabilisce entro quali limiti di anzianità possono essere compresi gli ufficiali di complemento da inscrivere nei quadri di avanzamento a scelta, nonchè la loro proporzione rispetto a quelli da inscrivere per l'avanzamento ad anzianità.

(È approvato).

Art. 96.

Per la presa in esame degli ufficiali in congedo nei riguardi dell'avanzamento, per la loro iscrizione sui quadri, per la cancellazione, per la sospensiva e per le comunicazioni da farsi agli interessati valgono le norme di cui agli articoli 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30 e 33 riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

(È approvato).

Art. 97.

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva, possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nell'esercito attivo: tuttavia coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia, o abbiano ottenute ricompense al valor militare, possono ottenere una promozione dal grado ultimo coperto nell'esercito, anche se la permanenza in questo grado fu infe-

riore ad un anno; o due promozioni se fu di un anno o più.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

a) fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi combattenti ed agli ufficiali medici;

b) fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi ed ai servizi, esclusi i medici ed inclusi i farmacisti.

GALEAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEAZZI. Vorrei domandare una spiegazione all'onorevole sottosegretario, se nelle promozioni che gli ufficiali in ausiliaria o della riserva devono avere quando sono in tale categoria sono comprese o escluse quelle avute in guerra e al comando di reparti combattenti.

A me sembrerebbe giusto che queste promozioni, avute appartenendo a comandi e reparti a contatto del nemico, non dovessero essere computate.

CAVALLERO, sottosegretario di Stato per la guerra. Siamo già d'accordo.

GALEAZZI. Allora propongo un emendamento il quale dica esplicitamente che: « Gli ufficiali in dette condizioni possono ottenere due promozioni da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo in guerra ».

PRESIDENTE. Sospendiamo per un momento l'approvazione dell'articolo 97, per dar tempo all'onorevole Galeazzi di formulare per iscritto il suo emendamento.

Passiamo all'articolo 98.

Art. 98.

L'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento ha luogo per esperimento e per titoli:

ha luogo normalmente per esperimento (eccezionalmente per titoli) per gli ufficiali appartenenti ad arma combattente;

ha luogo normalmente per titoli (eccezionalmente per esperimento) per gli ufficiali appartenenti ai servizi.

(È approvato).

Art. 99.

L'ufficiale di complemento che aspira all'avanzamento a scelta può fare domanda per concorrervi solamente quando trovisi compreso nei limiti di anzianità di cui all'articolo 95 e deve unire alla domanda, nel caso di scelta per titoli, i documenti giustificativi che riterrà di dover presentare fra quelli elencati nel regolamento.

L'ufficiale di complemento che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, può essere ammesso a concorrervi, a domanda, una seconda volta.

(È approvato).

Art. 100.

Le domande per l'ammissione all'esperimento per l'avanzamento a scelta sono prese in esame dalle autorità incaricate del giudizio di 1° grado, le quali si pronunciano inappellabilmente — con le norme stabilite dal regolamento — circa l'ammissibilità o meno del candidato.

(È approvato).

Art. 101.

I risultati dell'esperimento di cui all'articolo 98 sono comunicati alle autorità incaricate del giudizio di 1° grado per le decisioni di loro competenza; poi vengono trasmessi alle autorità del giudizio di 2° grado e finalmente a quelle di 3° grado incaricate di decidere.

(È approvato).

Art. 102.

La procedura di cui all'articolo precedente è pure adottata per l'esame delle domande di avanzamento a scelta per titoli, le quali debbono essere sempre accompagnate dai relativi documenti giustificativi.

(È approvato).

Art. 103.

Gli ufficiali di complemento del grado di tenente, capitano e maggiore, dichiarati idonei alla scelta per esperimento o per titoli, sono iscritti in altrettanti quadri di avanzamento a scelta quante sono le armi e corpi ai quali appartengono e sono promossi al grado superiore non appena vengono a trovarsi compresi nella frazione di ruolo a volta a volta fissata dal Ministero e nella proporzione di uno a scelta ed uno ad anzianità, in ciascun ruolo.

(È approvato).

Art. 104.

Contro le decisioni delle competenti autorità, in merito all'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento, non è ammesso ricorso alcuno.

(È approvato).

Art. 105.

Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;

se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

se due volte furono cancellati dai detti quadri;

se, appartenendo agli ufficiali di complemento, per due volte non parteciparono agli eventuali richiami.

(È approvato).

CAPO VII.

Delle disposizioni relative al tempo di guerra.

Art. 106.

Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, deve intendersi quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto od in parte del territorio dello Stato o delle sue Colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

(È approvato).

Art. 107.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi, di tutte le armi, corpi e servizi dell'Esercito, promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato.

(È approvato).

Art. 108.

In tempo di guerra:

a) le promozioni ad anzianità possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami di idoneità di cui all'articolo 3;

b) le promozioni a scelta, per le quali il predetto articolo stabilisce esperimenti obbligatori, possono aver luogo senza sottoporvi gli ufficiali;

c) gli esami a scelta facoltativi, di cui al detto articolo, possono essere sospesi.

(È approvato).

Art. 109.

Non si può far luogo a promozione per merito di guerra, quando l'ufficiale da promuovere non si sia trovato in territorio dichiarato in stato di guerra, per ragioni del suo grado ed ufficio.

(È approvato).

Art. 110.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra, si applicano interamente — durante il tempo di guerra — le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali in servizio permanente.

(È approvato).

Art. 111.

Con disposizioni speciali, da emanarsi con Regio decreto, saranno stabilite, in tempo di guerra, secondo le circostanze contingenti potranno richiedere, norme particolari anche in temporanea deroga alla presente legge, salvi però i principî fondamentali ai quali essa è stata informata.

(È approvato).

Riprendiamo ora l'emendamento proposto dall'onorevole Galeazzi ed accettato dal Governo, riguardante l'articolo 97.

Il primo comma di questo articolo, secondo l'emendamento dell'onorevole Galeazzi, dovrebbe essere così formulato:

« Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nell'esercito attivo. Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia o abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni. Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra ».

Metto a partito questo emendamento dell'onorevole Galeazzi.

(È approvato).

Metto ora a partito l'intero articolo 97 così emendato.

(È approvato).

PARTE II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

CAPO I.

Disposizioni per la graduale applicazione degli organici fissati dalla nuova legge sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 112.

Per l'attuazione dell'assestamento iniziale delle carriere e per colmare le vacanze

che nella prima applicazione della nuova legge di ordinamento si verranno a verificare in ciascun semestre nei gradi sotto indicati delle varie armi e corpi, in deroga alle disposizioni nel Capo II della Parte I e nell'articolo 15 della presente legge il ministro della guerra ha facoltà:

1º) Di limitare le promozioni ad un *minimo* corrispondente:

ad un mezzo delle vacanze, per i generali di brigata delle armi di artiglieria e del genio, fino al 31 dicembre 1926;

ad un quarto, per le vacanze esistenti nel grado di tenente colonnello di fanteria, artiglieria e genio e di capitano di artiglieria, fino al 31 dicembre 1927;

ad un quinto per le vacanze esistenti nei gradi di maggiore e capitano del genio, fino al 30 giugno 1928;

2º) Di far compiere, semestralmente, agli ufficiali delle varie armi e corpi, gli esperimenti obbligatori come da articolo 3, fermo restando che gli esperimenti facoltativi per l'avanzamento a scelta, saranno effettuati annualmente, a norma di legge.

Tutte le altre vacanze che si manifesteranno nei ruoli, in conseguenza dell'applicazione della nuova legge di ordinamento, saranno colmate applicando le norme di cui alla presente legge, Parte I, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 113.

Il ministro della guerra ha l'obbligo di destinare volta a volta non meno di un quarto delle vacanze che si formeranno nei ruoli dei capitani di fanteria al riassorbimento delle eccedenze che si verificheranno nel grado stesso con l'attuazione del nuovo ordinamento, e di coprire la rimanente aliquota con promozioni di grado inferiore.

(È approvato).

Art. 114.

Agli effetti ed entro il termine massimo di cui all'articolo 112 il ministro della guerra ha facoltà di applicare, per ogni semestre, tutte le disposizioni che la presente legge stabilisce debbano trovare applicazione nell'anno (eccettuato quanto riguarda la scelta facoltativa per esame), considerando, a tutti gli effetti delle prescrizioni stesse, il semestre equivalente all'anno.

Però, per gli ufficiali che verranno presi in esame all'inizio del secondo semestre dell'anno solare, non saranno compilate altre

note caratteristiche: essi saranno giudicati sulla base delle ultime note, le quali verranno ricompile solo nei casi previsti dal regolamento per la compilazione delle note stesse.

(È approvato).

Art. 115.

I colonnelli del genio potranno essere promossi al grado superiore, in deroga dalle prescrizioni contenute nell'articolo 74, fino al 30 giugno 1928.

Fino alla stessa data i colonnelli di Stato Maggiore potranno essere promossi anche se abbiano tenuto un comando considerato corrispondente a quello di reggimento secondo le norme del regolamento.

All'articolo 115 è stato proposto dal Governo il seguente emendamento:

« *Aggiungere un terzo comma:* « Il Ministero della guerra, sentita la Commissione centrale di avanzamento, ha facoltà di stabilire, non oltre il 30 giugno 1926, con suo provvedimento da pubblicarsi sul giornale militare ufficiale, quali dei colonnelli delle varie armi che, per aver tenuto lodevolmente in guerra prima dell'armistizio il comando del reggimento o di unità corrispondente per un periodo di tempo inferiore ai due anni, siano giudicati già in possesso, per poter essere promossi, di un titolo equipollente a quello stabilito dall'articolo 74 ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Barbieri. Ne ha facoltà.

BARBIERI, *della Commissione*. Pregarei il ministro della guerra di tener conto di un'altra categoria. Si tratta di pochi ufficiali, tenenti colonnelli che si sono trovati a comandare reggimenti, e anche unità superiori durante la guerra, e vorrei che di essi fosse tenuto conto ugualmente coll'aggiungere un emendamento formulato così: « Il ministro della guerra ha facoltà di stabilire, non oltre il 30 giugno, quali tenenti colonnelli abbiano tenuto dei comandi di reggimento in guerra o di altre unità considerate rispondenti e possano essere promossi senza esami ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Arrivabene Giberto. Ne ha facoltà.

ARRIVABENE GIBERTO. Vorrei pregare che si precisasse bene nella legge che quegli ufficiali appartenenti allo Stato Maggiore, che devono per due anni far servizio

presso le truppe non possono essere comandati per nessun motivo al Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Osservo all'onorevole Barbieri che già nel decreto, emanato alcuni mesi addietro, col quale si sono istituiti gli esami pel passaggio da tenente colonnello a colonnello, si è tenuto conto dei tenenti colonnelli che hanno avuto il comando di reggimenti per almeno tre mesi in zona di guerra, onde questi tenenti colonnelli siano esentati dagli esami stessi.

Ora si vorrebbe qui fare una interpretazione estensiva di quel decreto. Il Governo deve dichiarare che si oppone a questa estensione, anche perchè il raffronto tra i colonnelli di cui parliamo ed i colonnelli non è un raffronto che regga, in quantochè coloro di cui parla l'articolo devono avere dalla Commissione centrale soltanto il titolo per essere presi in esame per l'avanzamento a generale. Non si dà quindi ad essi una idoneità al grado di generale, ma soltanto una dichiarazione che hanno ottemperato a quei requisiti nei riguardi del loro servizio di colonnello. Invece per i tenenti colonnelli si avrebbe un vero *placet* alla promozione. La cosa è diversa. Il Governo si oppone a che si estenda una norma già precisata e che comprese dieci o dodici tenenti colonnelli che ebbero per tre mesi a comandare un reggimento in guerra.

Quanto alla proposta dell'onorevole Arrivabene che vuole che gli ufficiali di Stato Maggiore siano obbligati a fare il servizio presso le truppe, almeno per due anni, io non ho bisogno di dichiarare che la disposizione non richiede nè chiarimenti nè precisazioni. La legge stabilisce già appunto, e molto esplicitamente, che gli ufficiali di Stato Maggiore debbono fare due anni di servizio presso le truppe. Il Governo accetta come raccomandazione la giusta osservazione dell'onorevole Arrivabene, nel senso che non si faccia luogo ad eccezioni e che gli ufficiali di Stato Maggiore che vanno alle truppe debbano prestarvi servizio effettivo e non esserne distolti per nessun motivo fino a che quel periodo non sia ultimato.

Ora noti l'onorevole Arrivabene che l'organico del nuovo Corpo di Stato Maggiore è stato sensibilmente esteso nei confronti dell'anteguerra, precisamente allo scopo di far fare a questi ufficiali di Stato Maggiore una più lunga rotazione presso le truppe. Noi

cereheremo, se possibile, di oltrepassare questo periodo di due anni, ma in ogni caso non scenderemo al disotto del limite indicato.

Noti anche l'onorevole Arrivabene che c'è una disposizione che riguarda i colonnelli di Stato Maggiore provenienti dal Genio, per cui, mentre ai colonnelli del Genio bastano diciotto mesi, per quelli di Stato Maggiore della stessa provenienza prescriviamo che facciano due anni. Questo è lo spirito che anima il Governo in questa questione.

PRESIDENTE. Quale è dunque l'avviso del Governo sull'emendamento proposto dall'onorevole Barbieri.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. L'avviso è di non accogliere quell'emendamento.

BARBIERI, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI, *della Commissione*. Non insisto nell'emendamento; però vorrei pregare caldamente l'onorevole sottosegretario di Stato alla guerra, di accogliere come raccomandazione che sia estesa maggiormente di quanto egli ha annunciato in questo momento la facoltà che il decreto gli dà, nei riguardi dei tenenti colonnelli che non debbono subire l'esame, giacchè mi pare che il numero di dodici sia un po' esiguo.

Se ancora c'è modo di riesaminare il problema, sarei felice che l'onorevole sottosegretario di Stato facesse sì che questo beneficio fosse un po' più esteso, perchè ci sono ufficiali che hanno comandato, in Colonia ed in spedizioni oltre mare, unità superiori al reggimento, con responsabilità assai più gravi, e di questo bisognerebbe tener conto.

BAISTROCCHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAISTROCCHI, *relatore*. L'onorevole Barbieri ha presentato questo emendamento di sua iniziativa. Non è emendamento della Commissione.

Però la Commissione si associa pienamente all'emendamento dell'onorevole Barbieri, tanto più in considerazione che i titoli richiesti per i tenenti colonnelli che dovrebbero essere dispensati dall'esperimento sono per noi titoli di grande valore. Si tratta di tenenti colonnelli che hanno comandato il reggimento in guerra e, come dice l'onorevole Barbieri, qualcuno di essi ha comandato anche unità superiori. Quindi sono ufficiali superiori sperimentati.

D'altra parte, la proposta dell'onorevole Barbieri dice: sentito il parere della Commissione centrale; non si tratta perciò di una esenzione assoluta, ma subordinata al parere del più alto consesso militare giudicante. E siccome l'emendamento desiderato dal sottosegretario alla guerra, favorisce specialmente gli ufficiali di Stato Maggiore, di cui sono stato sostenitore nelle discussioni svoltesi durante i lavori della Commissione ed al Parlamento, così pur compresa che esigenze di servizio e ragioni di equità — in considerazione che gli ufficiali di Stato Maggiore i quali hanno comandato il reggimento in guerra per un breve periodo di tempo già si affacciano alle porte della promozione — reclamano il provvedimento proposto dal Governo, la Commissione ritiene che analogo trattamento debba concedersi a valorosissimi e sperimentati tenenti colonnelli; e perciò, associandosi alla proposta dell'onorevole Barbieri, ha fede che l'onorevole ministro della guerra vorrà limitare, non soltanto a dodici ufficiali il beneficio di tale provvedimento, ma vorrà estenderlo a tutti quanti ne sono meritevoli.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Bisogna chiarire a questo proposito un equivoco. Esiste un decreto del mese di giugno o luglio od agosto, non ricordo bene, che prescrive, nello stabilire che i tenenti colonnelli debbono subire l'esame per la promozione a colonnello, che quei tenenti colonnelli che abbiano tenuto per almeno tre mesi in guerra, per decreto del Comando Supremo, il comando del reggimento, debbono essere dispensati dall'esame. Ho già detto che sono una dozzina quelli che si trovano in queste condizioni.

Ora l'estendere ulteriormente questa norma, ci può portare chissà dove. La differenza che ho precisato esistere tra i due casi dei tenenti colonnelli e dei colonnelli è grande ed intuitiva. Ma debbo controbattere l'affermazione dell'onorevole Baistrocchi che quel provvedimento che riguarda i colonnelli sia a beneficio esclusivo dei colonnelli di Stato Maggiore.

Vi sono, è vero, alcuni tenenti colonnelli di Stato Maggiore, che in forza del decreto che stabiliva essere sufficiente il periodo di tre mesi di comando di reggimento in guerra per adire alla promozione a generale, avendo soddisfatto a questa condizione, sono poi

stati trattenuti in servizio di Stato Maggiore, e si trovano oggi alla vigilia della promozione. Ora, sarebbe ingiusto rimandare questi colonnelli alle truppe e ritardare così quella promozione cui, se giudicati idonei, avrebbero pieno diritto.

Ma esistono anche dei colonnelli non di Stato Maggiore che oggi comandano distretti o sono in altra posizione i quali hanno comandato per cinque, sei, otto mesi reggimenti in guerra ed anche per costoro si pone la questione se si debbano considerare quei mesi come equipollenti al titolo biennale del comando del reggimento oppure no.

Dunque il provvedimento che riguarda i tenenti colonnelli non ha nulla che fare con quello che riflette i colonnelli. Il Governo può accogliere come raccomandazione i rilievi della Commissione, per rivedere i ruoli dei tenenti colonnelli, ma prega di non insistere sull'emendamento.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni metto a partito l'articolo 115 con l'emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Art. 116.

I sottotenenti dei Reali carabinieri sono promossi al grado di tenente dopo tre anni di grado: per essi non esiste esclusione definitiva dall'avanzamento.

(È approvato).

CAPO II.

Della scelta da concedere agli ufficiali che ultimarono, nel dopo guerra, i corsi della Scuola di guerra, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore.

Art. 117.

Per la sistemazione degli ufficiali che compirono due anni di corso della Scuola di guerra e non poterono ultimarla a causa della guerra mondiale; di coloro che compirono i corsi di integrazione ed i successivi corsi regolari presso la detta scuola, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore, si applicano le norme di cui ai seguenti articoli 118 a 124.

A questo articolo l'onorevole Sansanelli ha proposto la seguente aggiunta, firmata anche dagli onorevoli: Fera, Brescia, Salvi, Josa, Buffarini, Salerno, Maffei, Sanna, Galeazzi:

«Avranno diritto ai vantaggi derivanti dal servizio di Stato Maggiore per i futuri avanzamenti quegli ufficiali che abbiano compiuto con successo un corso pratico di Stato

Maggiore e siano stati dichiarati idonei al servizio stesso qualora, in seguito al riordinamento del Corpo di Stato Maggiore che conseguirà all'applicazione della nuova legge di ordinamento, siano chiamati a farne parte».

L'onorevole Sansanelli ha facoltà di svolgerla.

SANSANELLI. Non espongo le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento, perchè ha il conforto del consenso della Commissione e del Governo.

CAVALLERO, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Governo lo accetta.

BARBIERI, *della Commissione*. Anche la Commissione.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Sansanelli accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Metto ora a partito l'intero articolo 117 così emendato.

(È approvato).

Art. 118.

Agli ufficiali di cui all'articolo 1 del Regio decreto n. 1719 del 7 dicembre 1916 che, in base all'applicazione del decreto stesso non furono trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore è concesso un vantaggio (con spostamento di posti sul ruolo considerato alla data in cui con Regio decreto fu ordinata la chiusura della Scuola di guerra) pari a un ventesimo dell'organico (considerato alla data stessa) vantaggio che sarà aumentato dell'uno per cento del numero rappresentante il posto occupato sui ruoli, sempre alla data predetta, da ogni singolo ufficiale. Qualora nell'effettuare detto spostamento, si debba passare dal ruolo dei tenenti a quello dei capitani, l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto.

A quelli invece che ottennero il trasferimento in Stato Maggiore non è concesso vantaggio alcuno, per il titolo della Scuola di guerra.

GALEAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEAZZI. Vorrei far presente la categoria di quei pochissimi tenenti — in totale sono cinque in tutto l'esercito, — che si sottoposero all'esame di avanzamento a scelta per il grado di capitano con le vecchie disposizioni. Queste sono così rigorose, da dare una percentuale di promossi appena del 0.5 per cento. Ora questi ufficiali acquistarono dei diritti, che le nuove disposizioni

verrebbero molto a menomare. Tenuto conto che questi sono ufficiali assolutamente distintissimi, perchè non usare loro un trattamento di riguardo analogo a quello dei tenenti colonnelli? Io propongo quindi il seguente emendamento aggiuntivo: « I tenenti che superarono gli esami di avanzamento a scelta in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari anteriori alla presente legge conservano tutti i vantaggi a cui avevano diritto secondo le disposizioni predette ».

BAISTROCCHI, *relatore*. La Commissione si associa alla proposta.

CAVALLERO, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Anche il Governo l'accetta.

BASSI, *della Commissione*. Siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Galeazzi, accettato dal Governo e dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo a partito l'articolo 118 così emendato.

(È approvato).

Art. 119.

Agli ufficiali che compiono, o completarono, la Scuola di guerra nel dopo guerra, col grado di capitano, è concesso un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, pari ad:

un decimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923; vantaggio che sarà aumentato del 4 per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni singolo ufficiale, per la fanteria;

un quindicesimo, come sopra è detto, aumentato del 12 per cento, per gli ufficiali delle altre armi.

Se nel calcolare lo spostamento predetto si debba passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto.

(È approvato).

Art. 120.

Agli ufficiali di cui all'articolo precedente, che furono trasferiti in Stato Maggiore:

1º) Se con lo spostamento di cui a detto articolo rimangono nel ruolo dei capitani: è concesso — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data 1º gennaio

dell'anno in cui maturarono il diritto, un altro vantaggio pari ad:

un ventesimo dell'organico di capitano, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923, vantaggio aumentato del 4 per cento del numero rappresentante il nuovo posto di ruolo dell'ufficiale, per la fanteria:

un trentesimo, come sopra è detto, aumentato del 12 per cento, per gli ufficiali delle altre armi.

Se nel calcolare gli spostamenti predetti, si debba passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto.

2º) Se con lo spostamento di cui all'articolo precedente gli ufficiali sono passati nel ruolo dei maggiori, è concesso con le stesse norme, un altro vantaggio pari ad un quarantesimo dell'organico dei maggiori sulla base dell'ordinamento gennaio 1923, aumentato del 6 per cento, come sopra è detto, per gli ufficiali di tutte le armi.

(È approvato).

Art. 121.

Agli ufficiali che compiono, o completarono, la Scuola di guerra col grado di maggiore, è concesso un vantaggio, con spostamento di posti sul ruolo considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, pari ad:

un ottavo dell'organico del rispettivo grado, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923, vantaggio che sarà aumentato del dodici per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale di fanteria e cavalleria.

un decimo, come sopra è detto, aumentato del sei per cento per gli ufficiali di artiglieria e genio.

Quando nel calcolare gli spostamenti si debba passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto.

(È approvato).

Art. 122.

Agli ufficiali di cui al precedente articolo, dichiarati idonei al servizio di Stato Maggiore quando rivestivano il grado di maggiore:

1º) Se con lo spostamento di cui al predetto articolo rimangono nel ruolo dei maggiori, è concesso, con spostamento di posti sul ruolo, considerato alla data 1º gennaio dell'anno in cui maturarono il diritto, un altro vantaggio pari ad:

un decimo del rispettivo ruolo, come da ordinamento gennaio 1923, vantaggio che

sarà aumentato del dodici per cento del nuovo numero di ruolo raggiunto dall'ufficiale di fanteria e cavalleria.

un dodicesimo, come sopra è detto aumentato del sei per cento per gli ufficiali di artiglieria e del genio.

Se nell'effettuare gli spostamenti si debba passare dal grado di maggiore a quello di tenente colonnello l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto.

2º) Se con lo spostamento di cui all'articolo precedente, passano nel ruolo dei tenenti colonnelli, è concesso un altro vantaggio, con spostamento di posti sul ruolo, pari ad:

un dodicesimo dell'organico del rispettivo grado sulla base dell'organico gennaio 1923, vantaggio aumentato del tre per cento del numero di ruolo raggiunto dall'ufficiale, se di fanteria e cavalleria;

un quindicesimo, come sopra è detto aumentato del due per cento per gli ufficiali di artiglieria e genio.

(È approvato).

Art. 123.

Ai tenenti colonnelli che ultimarono con tal grado, i corsi della Scuola di guerra, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore, è concesso il solo vantaggio derivante dall'aver compiuta la Scuola.

Detto vantaggio è concesso in misura pari ad un ventesimo del rispettivo ruolo organico, come da ordinamento gennaio 1923, mediante spostamento sul ruolo considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, vantaggio che sarà aumentato del due per cento del numero di ruolo dell'ufficiale a qualunque arma appartenga.

Se nell'effettuare detti spostamenti si dovesse passare dal ruolo dei tenenti colonnelli a quello dei colonnelli, l'ufficiale sarà arrestato alla testa di detto ruolo, senza diritto ad ulteriore vantaggio quando potrà conseguire la promozione al grado superiore.

(È approvato).

Art. 124.

Agli ufficiali che frequentano attualmente la Scuola di guerra ed a quelli che la frequenteranno successivamente, sino a quando non usciranno dalla Scuola stessa coloro che vi saranno ammessi col grado di tenente, sarà concesso, alla data in cui acquisiranno il diritto alla scelta.

1º) Se capitani: un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari

ad un quindicesimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sarà aumentato dell'otto per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale, a qualunque arma appartenga.

Se nel calcolare detto spostamento si dovrà passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere sarà ridotta di un quinto.

2º) Se maggiori: un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un decimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sarà aumentato del sei per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale a qualunque arma appartenga.

Se nel calcolare detto spostamento si dovrà passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli non sarà effettuata riduzione alcuna.

3º) Se tenenti colonnelli: un vantaggio: — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un quarantesimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sarà aumentato dell'uno per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale a qualunque arma appartenga.

Se nel concedere detto spostamento, si dovesse passare nel ruolo dei colonnelli, l'ufficiale sarà arrestato alla testa del ruolo dei tenenti colonnelli, senza diritto ad ulteriore vantaggio al momento della promozione.

Per l'eventuale trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore degli ufficiali di cui al comma 1º, 2º e 3º si applicheranno le prescrizioni di cui alla Parte I della presente legge.

(È approvato).

Art. 125.

Qualora nel calcolare i vantaggi di cui agli articoli 118 a 124 si debbano spostare due o più ufficiali che si seguono immediatamente, in modo che a spostamento effettuato continuerebbero a formare gruppo compatto, sarà concesso il vantaggio totale solamente al più anziano e gli altri lo seguiranno intervallati di tre posti ciascuno.

(È approvato).

Art. 126.

Quando nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli 118 a 124

si passerà da un grado all'altro, l'ufficiale, qualora non abbia già conseguita la promozione per altro titolo, sarà promosso al grado superiore, non appena si verifichi una vacanza nel ruolo. Gli sarà però assegnato il posto di ruolo e la data di anzianità che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti di ruolo.

(È approvato).

Art. 127.

Per la sistemazione degli ufficiali di cui al Capo II delle disposizioni transitorie, il ministro della guerra riceverà le necessarie proposte, per ogni singolo caso, da una Commissione che sarà nominata dal ministro stesso.

Avverso alle decisioni del ministro, circa la predetta sistemazione, non è ammesso ricorso o gravame alcuno.

(È approvato).

CAPO III.

Degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio.

Art. 128.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al Regio decreto n. 1600 del 4 settembre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorchè lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento.

(È approvato).

CAPO IV.

Degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio.

Art. 129.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio continuano ad essere applicabili le disposizioni contenute nel Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, sullo stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali stessi, con le seguenti avvertenze:

a) che per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento si osserveranno le disposizioni della presente legge;

b) che gli ufficiali riassunti provenienti dal servizio permanente acquistano diritto all'avanzamento quando lo acquista l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei ruoli, e non in seguito al crearsi della vacanza nel ruolo del grado superiore;

c) che essi vengono presi in esame, agli effetti dell'avanzamento, quando è preso in esame l'ufficiale in servizio permanente che li precede, e sono considerati in più, ed all'infuori delle aliquote fissate dal Ministero della guerra per la presa in esame degli ufficiali delle varie armi;

d) che gli ufficiali riassunti provenienti dalle categorie in congedo acquistano diritto all'avanzamento e vengono presi in esame ai fini dell'avanzamento stesso subito dopo i pari grado della rispettiva arma o corpo di eguale anzianità del ruolo del servizio permanente.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra iscritti negli speciali ruoli di cui all'articolo 98 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, potranno conseguire l'avanzamento con le norme e nei modi che saranno fissati nel regolamento.

(È approvato).

CAPO V.

Disposizioni varie.

Art. 130.

È data facoltà al ministro per la guerra, per la prima applicazione della presente legge, di emanare speciali norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

(È approvato).

Art. 131.

Tutte le disposizioni riguardanti l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito in contrasto con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.

Per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, rimangono in vigore le relative disposizioni di cui alle leggi del 1896 n. 254, e del 1913, n. 601, con le successive aggiunte e varianti.

(È approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Maggi e Bonardi a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

MAGGI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Arrivabene Antonio, per omicidio colposo.

BONARDI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Rocca Massimo, per il reato di corruzione.

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Ordinamento del Regio esercito;

Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;

Nuove disposizioni sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato;

Disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Istituzione di un ruolo unico di capPELLANI militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

MANARESI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lascieremo aperte le urne.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Capo del Governo ha facoltà di parlare.

MUSSOLINI, Capo del Governo. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Istituzione di un'Opera nazionale per l'assistenza e per l'educazione fisica e morale della gioventù (719).

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 87, concernente l'istituzione della Reale Accademia d'Italia (720).

PRESIDENTE. Do atto al Capo del Governo della presentazione di questi disegni di legge.

Propongo che essi siano inviati alla stessa Commissione che deve riferire sulla conversione di decreti-legge aventi per oggetto argomenti diversi. Così pure il disegno di legge n. 718. Si eviterà così la riunione degli Uffici nella prossima settimana.

Non essendovi osservazioni in contrario, rimane così stabilito.

Sui lavori parlamentari.

MANARESI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARESI. Farei la proposta, poichè giovedì prossimo è il trigesimo della morte della Regina Margherita, e quindi i deputati saranno impegnati nelle commemorazioni, che si riprendano i lavori della Camera venerdì prossimo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la Camera riprenderà i suoi lavori venerdì prossimo.

Rimane così stabilito.

MAFFI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFI. Il gruppo comunista ha presentato interpellanze sul caro vita e sul caro degli alloggi. Domanderei quando queste interpellanze potranno essere svolte.

TERUZZI, sottosegretario di Stato per l'Interno. Il Governo si riserva di rispondere a queste due interpellanze e di stabilire quando risponderà.

MAFFI. Sarebbe desiderabile che la risposta non fosse troppo lontana, perchè il caro viveri è problema urgente.

TERUZZI, sottosegretario di Stato per l'Interno. È fenomeno internazionale; specialmente russo! (*Commenti*).

PRESIDENTE. L'onorevole Maffi è troppo esperto parlamentare per ignorare che il Governo può riservarsi il diritto di dichiarare se e quando risponderà alle interpellanze presentate.

Risultato di votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 2ª TORNATA DEL 30 GENNAIO 1926

Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Ordinamento del Regio Esercito:

Presenti	226
Astenuti	3
Votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	221
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito:

Presenti	226
Astenuti	3
Votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	220
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica:

Presenti	226
Astenuti	3
Votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	221
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti:

Presenti	226
Astenuti	3
Votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	221
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Nuove disposizioni sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato:

Presenti	226
Astenuti	3
Votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	221
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza:

Presenti	226
Astenuti	3
Votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	219
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Istituzione di un ruolo unico di cap-pellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica:

Presenti	226
Astenuti	3
Votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	221
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Adinolfi — Alberti — Alfieri — Alice — Amicucci — Anile — Antonelli — Armato — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baistrocchi — Banelli — Barrattolo — Barbaro — Barbieri — Barduzzi — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Bavaro — Beneduce — Bette — Bianchi Fausto — Bianchi Vincenzo — Bifani — Bilucaglia — Bodrero — Bolzon — Bonaiuto — Bennati — Bono — Borriello — Bottai — Brescia Edoardo — Bresciani Bruno — Broccardi — Buttafocchi.

Caccianiga — Calore — Canelli — Canovai — Caprino — Caradonna — Cariolato — Carusi — Cavaliere — Cavazzoni — Cesesia di Vegliasco — Cerri — Cerulli-Irelli — Ceserani — Chiarelli — Chiarini — Chiostrì — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Colucci — Crollalanza.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — De Capitani d'Arzago — De Cicco — De Colibus — De Cristofaro — De Grecis — Del Croix — De Simone — Di Fausto — Di Giorgio — Di Miraffiori-Guerrieri — Donegani.

Fani — Farina — Farinacci — Fedele — Federzoni — Fera — Ferretti — Finzi — Forneri Roberto — Franco.

Gabbi — Galeazzi — Gallo Marcello — Gargioli — Genovesi — Geremicca — Giarratana — Giolitti — Giovannini — Giuliano — Giu-

riati — Gnocchi — Gorini Alessandro — Grancelli — Greco Paolo — Guàccero — Guglielmi — Guidi-Buffarini.

Imberti — Insabato.

Josa — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lanza di Scalea — Leicht — Leonardi — Leone Leone — Leoni Antonio — Lessona — Limongelli — Lipani — Locatelli — Lo Monte — Loreto — Lunelli.

Macarini Carmignani — Maccotta — Madia — Maffei — Maggi — Magrini — Manaresi — Manfredi — Mantovani — Maraviglia — Mariotti — Marquet — Martelli — Marzotto — Mattei Gentili — Mazzini — Mazzolini — Mazzucco — Mesolella — Miari — Milani Giovanni — Miliani G. Battista — Mongiò — Mrach — Muscatello — Musotto — Mussolini — Muzzarini.

Negrini.

Olmo — Orsolini Cencelli.

Pace — Padulli — Palmisano — Panunzio — Paratore — Pavoncelli — Pedrazzi — Peglion — Pellanda — Pellizzari — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Pezzullo — Pirrone — Polverelli — Porzio — Postiglione — Preda.

Quilico.

Raschi Romolo — Reborà — Re David — Renda — Restivo — Ricci Renato — Romanini — Romano Michele — Romano Ruggero — Rosboch — Rotigliano — Rubilli — Rubino — Russo Gioacchino — Russo Luigi.

Salandra — Salerno — Salvi — Sanna — Sansanelli — Sansone — Sardi — Sarrocchi — Savelli — Savini — Schirone — Scialoja — Serpieri — Severini — Siotto — Sipari — Solmi — Spinelli Enrico.

Teruzzi — Tofani — Torre Edoardo — Tosti di Valminuta — Trigona — Troilo — Tullio — Tumedei — Turati Augusto.

Vacchelli — Valentini — Ventrella Almerigo — Viale — Vicini — Viola — Volpe Gioacchino. Zaccaria — Zancani — Zugni.

Sono in congedo:

Baiocchi — Belloni Ernesto — Bertacchi — Bertone — Biagi — Biancardi — Bisi — Boncompagni-Ludovisi — Buronzo.

Capanni — Carnazza Gabriello.

Foschini — Fragapane.

Gemelli — Gentile — Gianturco.

Joele.

Larussa.

Mandragora.

Pala — Paolucci — Prinetti.

Raggio — Ricchioni — Rossi Pier Benvenuto — Rossoni.

Spinelli Domenico — Suvich.

Ungaro.

Zimolo.

Sono ammalati:

Aldi-Mai.

Baragiola — Bennati.

Cucco.

De Martino.

Fabbrici.

Gangitano — Gianferrari — Gianotti — Grandi Achille.

Lupi.

Marani — Marescalchi — Messedaglia — Morelli Giuseppe — Moretti.

Nunziante.

Orano.

Pierazzi — Pili — Prunotto.

Riccardi — Riolo Salvatore — Rossi-Passavanti — Rossini.

Vaccari — Venino — Verdi — Visocchi.

Assenti per ufficio pubblico:

Arnoni.

Balbo — Bianchi Michele.

Carnazza Carlo — Ceci.

Di Marzo — Dudan.

Fontana.

Grassi-Voces.

Majorana — Marchi Giovanni — Mazza de' Piccioli — Moreno.

Olivetti — Olivi.

Ravazzolo — Rocco Alfredo.

Serena — Spezzotti.

Valery.

Presenti e non votanti:

Graziadei.

Lo Sardo.

Maffi.

Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una interrogazione presentata oggi.

MANARESI, *segretario, legge:*

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia e degli affari di culto, per conoscere se non intenda emanare provvedimenti legislativi che salvino l'economia agricola dalle conseguenze dello stato attuale della giurisprudenza in materia di risoluzione di contratti agricoli.

« Barbiellini-Amidei ».

PRESIDENTE. Questa interrogazione sarà iscritta nell'ordine del giorno e svolta a suo turno.

La seduta termina alle 17.10.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì.

Alle ore 15.

1. Interrogazioni.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

2. Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo. (185)

3. Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al consorzio portuale di Palermo con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale. (187)

4. Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli Istituti e società di credito edilizio. (*Approvato dal Senato*) (630)

5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte. (639)

6. Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2003, che dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione provvisoria di commercio fra l'Italia e l'Ungheria e al relativo protocollo finale firmati entrambi in Roma, il 20 luglio 1925, nonchè alle due Note diplomatiche scambiate in relazione a tale Convenzione. (666)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.